

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

CCLI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	9299
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):	
PRESIDENTE	9300
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	9300
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):	
PRESIDENTE	9300
Per il risultato delle elezioni di Trieste:	
BETTIOL GIUSEPPE	9301
Votazione segreta dei disegni di legge:	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 (Sesto provvedimento). (528)	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49. (Quinto provvedimento). (551)	
Variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1948-49. (Settimo provvedimento). (552)	9301
PRESIDENTE	9301, 9320, 9334
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
VERONESI: Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario (458)	9301
PRESIDENTE	9301, 9320, 9334

	PAG.
VERONESI	9301
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	9302
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	9302
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175)	9302
PRESIDENTE	9302
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	9302
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	9309
DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i>	9320
Disegno di legge (Presentazione):	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	9308
PRESIDENTE	9308
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	9335, 9337
TOGLIATTI	9337

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Audisio, Ferraris Emanuele, Lombardini, Longoni, Marotta, Rumor e Tudisco. (Sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera lo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1949-50 (616), approvato da quel consesso nella seduta dell'11 corrente.

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Lo stesso Presidente del Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » (617);

« Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio » (618);

« Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per i cimiteri alleati in Italia » (619);

« Ratifica con modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova » (620);

« Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (621).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede normale o legislativa.

Il Presidente del Senato ha, infine, trasmesso il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato da quella V Commissione permanente:

« Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei super-invalidi di guerra disoccupati » (508-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione permanente che già lo ebbe in esame.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la X Commissione permanente (Industria) ha ap-

provato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato:

« Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (560).

Ha inoltre approvato i seguenti disegni di legge, già approvati anch'essi dalla IX Commissione permanente del Senato:

« Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia » (577);

« Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto » (584).

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati ROSELLI, AVANZINI e FASSINA:

« Cessazione dei contratti di lavoro » (614);

dai deputati BONOMI, MARENGHI, BABBI, BURATO, FRANZO, VETRONE, ROSELLI, FINA, SODANO e TONENGO:

« Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici » (615);

dai deputati MICELI, GRIFONE, GULLO, BIANCO, POLANO, CAPALOZZA, CREMASCHI OLINDO, SANSONE, MANCINI e FORA:

« Provvedimenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo » (622);

dai deputati D'AMBROSIO, PARENTE, GALATI, AMATUCCI, RESCIGNO, GIUNTOLI, TESAURO, BIANCHI BIANCA, FASSINA, LOZZA, SILIPO, BABBI, SEMERARO GABRIELE, PIERANTOZZI e PUCI MARIA:

« Graduatoria del concorso magistrale B 6 » (623).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Per il risultato delle elezioni di Trieste.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Io credo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che il Parlamento italiano non possa rimanere indifferente, insensibile di fronte al grande avvenimento di questi giorni, di fronte all'esito delle cosiddette elezioni amministrative a Trieste: in realtà plebiscito e plebiscito a favore dell'Italia! (*Applausi a sinistra, al centro e a destra*).

I giorni della trepidazione, i giorni della angoscia e del dolore, almeno per quanto riguarda il destino politico di Trieste, mentre purtroppo ancora durano per l'Istria martire, appartengono al passato.

Il Parlamento italiano deve prendere atto di questa grande affermazione della democrazia, di questa grande affermazione nazionale a Trieste, perché a Trieste, contro tutte le lusinghe, contro tutti i pericoli, contro il canto delle sirene dell'estrema destra e dell'estrema sinistra, ha vinto una formula politica che rispecchia in sé il grande valore della parola « democrazia », il grande valore della parola « Italia »!

Ha vinto a Trieste la democrazia, ha vinto quindi la civiltà, ha vinto quindi l'Italia, ha vinto quindi l'Occidente!

Onorevoli colleghi, di fronte a questo grande avvenimento per cui Trieste ha salvato se stessa e l'onore d'Italia noi possiamo ripetere le parole che Virgilio faceva dire al suo grande eroe: *Haec est Italia, diis sacra. (Vivissimi, prolungati applausi)*.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49. (Sesto provvedimento);

« Variazioni allo stato di previsione della entrata, per l'esercizio finanziaria 1948-49. (Quinto provvedimento);

« Variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1948-49. (Settimo provvedimento) ».

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Avverto che le urne rimarranno aperte e che si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge del deputato Veronesi: Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1949, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario. (458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Veronesi: Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario.

Ricordo che nella seduta di ieri la discussione su questa proposta di legge è stata sospesa, a richiesta del Governo, a seguito della presentazione di emendamenti all'articolo unico, che nel testo della Commissione è del seguente tenore:

« Ai concorsi banditi da parte del Ministro di grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a' sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purché abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1941 ».

Gli onorevoli Veronesi, Salvatore, Guerrieri Emanuele, Biasutti, Terranova Raffaele, Russo Carlo, Bontade Margherita, Spoleti, Burato, Babbi e Cornia hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: dal suddetto regio decreto, *inserire le seguenti, già incluse nel testo della proposta*: quand'anche non siano in possesso del più elevato titolo di studio richiesto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90 ».

Gli onorevoli Veronesi e Babbi hanno presentato anche il seguente emendamento:

« Aggiungere, in fine dell'articolo: o non abbiano potuto presentarla, per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, articolo 1 ».

Onorevole Veronesi, insiste nei suoi emendamenti?

VERONESI. Il mio primo emendamento serve evidentemente soltanto a chiarire il significato della norma e quindi vi rinuncio ritenendo che l'interpretazione che ne darà il Governo sarà conforme a quella già data dalla Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Per quanto riguarda, invece, il secondo emendamento, poiché esso tende ad allargare la categoria di coloro che beneficerebbero del provvedimento, intendo mantenerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

AMATUCCI, Relatore. Sul secondo emendamento la Commissione si pronuncia in senso contrario. Voler accogliere questo emendamento significherebbe fare una ripetizione di ciò che la legge ha stabilito nel bando del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 89, del 15 aprile 1948. Il bando di concorso, che reca la data del 30 marzo 1948, all'articolo 1, stabilisce: « Il concorso per esame a 155 posti per ufficiale giudiziario di Pretura è riservato a favore di coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare la domanda di ammissione a concorsi precedenti o raggiungere la sede degli esami ».

In tal modo il bando di concorso ovvia proprio a quella lacuna che l'emendamento Veronesi vorrebbe colmare. Non possiamo d'altra parte consentire che l'emendamento venga inserito nel testo della legge in quanto ci siano preoccupati solamente di garantire quel gruppo di reduci che, a causa del richiamo alle armi o dello stato di guerra, si sono trovati in condizioni di non poter partecipare al concorso bandito con decreto legislativo 22 ottobre 1941 nonostante avessero presentato la domanda.

In altre parole, per coloro i quali, perché impediti per fatti di guerra o perché richiamati alle armi, non hanno avuto la possibilità di presentare a suo tempo la domanda, s'è già provveduto in quanto viene loro incontro proprio il decreto Ministeriale del 30 marzo 1948.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La proposta di legge è ispirata a ragioni evidenti di equità e raggiunge certamente lo scopo di evitare una ingiustizia ai danni di quei reduci che aspirano al posto di ufficiale giudiziario. Il secondo emendamento Veronesi completa, a mio avviso, la proposta di legge e la rende innegabilmente più efficiente. Sono perciò favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico (testo della Commissione):

« Ai concorsi banditi da parte del Ministro di grazia e giustizia per i posti da ufficiale

giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purché abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1941 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Veronesi, accolto dal Governo ma non dalla Commissione:

« o non abbiano potuto presentarla per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, articolo 1 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorderà, è già stata chiusa la discussione generale. Gli ordini del giorno sono stati svolti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sansone, relatore di minoranza.

SANSONE, Relatore di minoranza. Onorevoli colleghi, dopo quarantacinque interventi dei quali molti contrari alla legge, sembrerebbe molto facilitato il compito del relatore di minoranza. Ma, in realtà, la legge ha avuto opposizioni per ragioni differenti da quelle che noi esponiamo e che abbiamo già sostenute in sede di Commissione e nella relazione di minoranza.

I nostri motivi sono opposti a quelli di molti colleghi che hanno parlato contro. Noi non vediamo in questa legge quel rispetto e quel rilievo dovuto al lavoro nella nuova vita dell'Italia democratica; mentre altri colleghi sono contrari perché hanno visto nella legge motivi vaghi o contrari ad interessi precostituiti.

Noi riteniamo che questa legge possa essere votata da tutti i gruppi che, in fondo, tutto resta com'era prima. Non vi sono novità, non v'è la riforma che si paventa da molti o si sbandiera da altri.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Tanto chiasso intorno a questa legge è derivato proprio da una certa presuntuosità, in buona fede, di una gran parte dei componenti la maggioranza nella Commissione, i quali hanno ritenuto di poter mettere sul frontone di questa legge un'insegna che in realtà non risponde al contenuto della legge stessa. Perché si è scritto trattarsi di « norme di riforma dei contratti agrari », mentre il ministro, per la verità, si era contentato di una dizione molto più modesta cioè, quella di « disposizioni sui contratti agrari ». La parola « riforma », messa a sproposito sul frontone di questa legge che nella sostanza lascia invariata la legislazione attuale, se non la peggiora, ha determinato questo fracasso intorno ad essa ed una serie di opposizioni, contrastanti fra loro, mentre, forse, se si fosse lasciata semplicemente la dizione usata dal progetto ministeriale, essa non avrebbe suscitato, da parte dei conservatori, tanta opposizione, opposizione, come poi dimostrerò, che in definitiva, non ha ragion d'essere.

La verità è che di « riforme » non ce ne sono in questa legge. La verità è che c'è semplicemente una facciata di cartapesta, ben dipinta dallo stile dell'onorevole Dominèdò nella sua relazione di maggioranza, dove sono posti moltissimi motivi giuridici e moltissime questioni in tesi piuttosto astratta, mentre in sostanza (come vedremo con una disamina minuta) ci accorgiamo che la legge è già nel codice o — peggio — è andata a finire nelle secche del corporativismo fascista.

Perché non si tratta di « riforma »?

Non vi è abrogazione degli articoli del codice civile che regolano questa materia, ma anzi questa è una legge che dovrebbe camminare sul filo del codice; per cui, se è vero che all'articolo 36 si dice che alcune norme verranno ad essere abrogate in quanto in contrasto con la legge sarà il futuro interprete che, in definitiva, dovrà determinare tali norme. Invece il controprogetto dice espressamente che la legge attuale deve abrogare i singoli articoli del codice civile che le sono in contrasto. Ora se non si è voluto indicare gli articoli da abrogare è proprio per non abrogarli e quindi mantenere la statuizione del codice così com'è.

Non vi è « riforma » perché la presente legge non supera la situazione contrattuale economica e politica attuale. Una legge si può dire che determini una riforma se risolve i problemi di conflitto fra le classi e le categorie: altrimenti potrà essere un testo unico, potrà essere una nuova riorganizzazione della materia, potrà dettare nuove disposi-

zioni complementari, ma non si potrà mai parlare per essa di riforma, perché la riforma deve incidere profondamente nei rapporti economici, giuridici o politici del paese.

La legge, come dicevo, non fa che ricalcare lo schema del corporativismo fascista. In sostanza, l'interclassismo democristiano, o si riferisca alla *Rerum novarum* o alla *Quadragesimo Anno*, non potrà sfuggire al corporativismo fascista! È la prima volta che la maggioranza tenta di regolare con una legge dei rapporti di lavoro, e lo fa in perfetto stile fascista, con lo stile dei decreti del « duce ».

Onorevole Segni, per suo progetto, il suo ufficio legislativo ha addirittura riportato dalle norme corporative le stesse parole, per molti articoli, come le dimostrerò fra poco!

Ed allora, per arrivare a questa analisi, non occorre che ci dilunghiamo ad esaminare tutta la legge.

Occorre che esaminiamo quattro punti: la durata, la giusta causa, i miglioramenti e l'equo canone. Sono questi i quattro « piloni » della pretesa « riforma »; sono questi i quattro istituti « nuovi » — per così dire — che dovrebbe darci questa legge.

Ci occuperemo poi del quinto, che non possiamo chiamare istituto nuovo, perché già esistente, e cioè la prelazione.

Durata. Si è parlato da taluno di scivolamento della situazione contrattuale. Secondo il progetto Segni « i contratti di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione hanno una durata non inferiore al periodo dell'avvicendamento agrario normale nella zona ».

Dice l'onorevole Dominèdò nella sua relazione — perché è sua, il suo stile è inconfondibile e dico ciò in senso di lode — che fra il parametro del Governo e quello del controprogetto che voleva i rapporti contrattuali a tempo indeterminato, la Commissione ha scelto un parametro intermedio. E cioè: « I contratti di affitto, mezzadria, ecc., hanno una durata non inferiore al ciclo di rotazione culturale normale della zona ».

La differenza non è molto sostanziale. In pratica è la stessa cosa. Però volevo ricordare all'onorevole Segni che le parole: « hanno una durata non inferiore al periodo dell'avvicendamento agrario normale della zona » seguono uno stile che risale al 1937, alle disposizioni del consiglio nazionale delle corporazioni, che recavano: « Il contratto individuale di affitto, allo scopo di consentire una più rapida conduzione e ridurre l'alea dell'affittuario, di regola dovrà avere lunga durata, che dalle parti verrà fissata nei contratti, te-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

nendo conto delle consuetudini e degli avvicendamenti agrari praticati nelle singole zone ». E ancora: « In conseguenza i capitoli, stabiliranno i periodi minimi di durata atti a garantire « l'avvicendamento agrario normale nella zona », parole riportate in tutte le lettere nell'articolo 1 del progetto Segni.

Come vedete i compilatori di questo disegno di legge non si sono nemmeno preoccupati di mutare le parole così come scritte nelle disposizioni del consiglio superiore delle corporazioni!

L'articolo 1 del disegno di legge della Commissione, poi, reca: « I contratti a tempo inferiore e i contratti a tempo indeterminato, s'intendono convenuti per tale durata, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ». Ciò significa che i contratti sono sempre per una durata non inferiore al ciclo di rotazione culturale e se hanno una durata inferiore praticamente si considerano come fatti per questo ciclo di rotazione.

Ma occorre, onorevole Dominè, redigere proprio l'articolo 1 di questa legge? E non v'è l'articolo 1630 del nostro codice civile che dice la stessa cosa? Esso dice precisamente: « L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo ». Quindi bastava semplicemente riferirsi all'articolo 1630.

DOMINÈDO', *Relatore per la maggioranza*. No, perché ci siamo riferiti anche ai contratti a tempo inferiore e quindi a tutti.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Siamo d'accordo, ma bastava riferirsi all'articolo 1630 in relazione all'articolo 1628 che dice: « Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito ».

Ed allora anziché attuare con l'articolo 1 una riforma, non si è fatto che applicare l'articolo 1630 a tutti i contratti, ma non si è dato a tutti i contratti un periodo di durata indeterminata. Per tutti i contratti si è detto che hanno una durata non inferiore al ciclo di rotazione culturale siano essi di mezzadria, siano essi di colonia, siano essi di affitto vero e proprio.

Quindi abbiamo riportato a questa dell'articolo 1630, che è una disposizione di ordine generale, tutti i contratti.

DOMINÈDO', *Relatore per la maggioranza*. Non v'è più la durata minima.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. L'articolo 1630 è in correlazione con il 1628 il quale prevede che quando vi è un ciclo di rotazione culturale si ha un'indeterminatezza che si esaurisce proprio per il ciclo di coltivazioni. Era pertanto inutile introdurre questo concetto. E, d'altra parte, dato che il concetto informatore dell'articolo 1 è nel codice, quando gli onorevoli Caronia, Capua, Perrone Capano ed altri insorgono contro questa disposizione, non insorgono, in definitiva, che a vuoto.

Quindi non vi è né « riforma » né innovazione, ma ripetizione di concetti e di norme del codice. A conferma vogliate considerare che in dette norme corporative si dice che l'affitto, di regola, dovrà avere una lunga durata che dalle parti verrà fissata nei contratti; e quando voi tale durata avete fissato in sei anni, in mancanza del ciclo di rotazione, voi vi riferite alla durata che gli agricoltori italiani accettarono nel 1937 quando furono dettate le disposizioni del consiglio delle corporazioni fasciste.

Quindi, in questo disegno di legge il concetto di riforma non sussiste è fuori dalla realtà giuridica; esso serve unicamente a fare apparire come mantenute quelle promesse che la maggioranza aveva fatto nei confronti del corpo elettorale il 18 aprile! La stessa mezzadria, vi ripeto, è portata al ciclo di rotazione.

Nella colonia parziaria, per esempio, si è raggiunto il colmo. Io prego gli onorevoli colleghi ed in specie il relatore di maggioranza, di leggere l'articolo 26-II che riguarda la colonia parziaria e leggere l'articolo 2165 del codice civile: « La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni ».

Leggiamo ora l'articolo 26-II; vedrete che è identico: « Quando non vi sia ciclo di rotazione culturale, i contratti associativi di colonia parziaria e compartecipazione hanno la durata minima di due anni, ecc. ». Perché abbiamo dovuto redigere questo articolo 26-II, se il nostro codice civile, sotto lo stesso titolo, all'articolo 2165, reca la stessa disposizione?

Dico tutto questo per dimostrare che non siamo di fronte a una riforma ma a ripetizioni di disposizioni del codice civile, non quindi di fronte a un fatto nuovo...

Una voce al centro. La riforma non sta nella durata.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Allora, poiché convenite che circa la « durata » non v'è stata riforma, consideriamo la giusta causa.

La giusta causa che genesi ha? Lo dice l'onorevole Dominedò nella sua relazione: è derivata dalla necessità di trasformare la legislazione di guerra ed è una forma di sblocco della situazione dei fitti nelle campagne. Non trae origine dalle esigenze dei lavoratori, come voi volete fare apparire.

In partenza la questione l'avete posta nei seguenti termini. Data la necessità di uscire dal regime di blocco vi erano due tesi: la liberistica e la vincolistica. Abbiamo scelto la via di mezzo: la giusta causa. Aggiunge l'onorevole Dominedò che per l'eterogenesi dei fini questa che è una norma sorta in partenza per uscire da una precaria situazione, potrà diventare la norma fondamentale per la evoluzione dei rapporti di lavoro nelle campagne. Non è vero affatto! Una norma che nasce per un fine caduco è una norma caduca. Non vi fate illusioni. La nostra legislazione è piena di queste norme caduche. Se queste norme sorgono per un fine contingente e particolare, restano norme contingenti. Voi non potete pretendere che una norma emessa per un fine contingente possa essere una norma duratura.

DOMINEDO', *Relatore per la maggioranza*. Le cambiali e i titoli di credito sono nati da una innovazione contingente. Oggi dominano la circolazione creditizia.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. D'accordo, perché rispondevano ad una esigenza politica ed economica. Ripeto, se vi è una norma caduca, non potete pretendere che diventi una norma stabile.

Anche in materia di giusta causa avete, dunque, fatto un'opera vana. Io dico tutto questo, ripeto, per dimostrare ancora una volta che voi avete fatto solo opera di trasfusione dal codice, ma non una innovazione.

Non ci troviamo di fronte a norme innovative o rivoluzionarie: a norme che sconvolgono i vecchi rapporti contrattuali per poi crearne dei nuovi che rispettino le esigenze dei lavoratori nel momento politico attuale della economia italiana. No! Non si tratta che di una trasfusione delle vecchie norme.

A conferma, vediamo i casi di disdetta per giusta causa ipotizzati nelle lettere a), b), c), d) e d-bis) dell'articolo 2. Quando voi non abolite gli articoli del codice, ed anzi ad essi espressamente vi riferite perché dite: « salvo il diritto alla risoluzione nelle ipotesi previste dal codice », voi avete creato la limi-

tazione della giusta causa, ma poi, seguendo una politica a voi consona, quello che date con la mano destra lo prendete con la sinistra. Accogliete il principio della giusta causa ma poi vi riferite al codice civile che prevede tutte le ipotesi di risoluzione. Non avete voluto affrontare l'ipotesi della morte del concedente o del concessionario; e se la avete affrontata per un solo caso è stato a danno dei lavoratori. Praticamente avete svuotato il concetto di giusta causa proprio perché deve rimanere il concetto base di una norma contingente che deve servire a risolvere i problemi di questo momento di trapasso fra la legislazione di guerra e quella di pace. E avete anche peggiorato le disposizioni del codice.

Voi dite che vi potrà essere la giusta causa se vi sarà una inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo. Onorevole Dominedò, l'articolo 1455 del codice è esplicito; esso dice: « Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza ». Quindi, è necessario « un grave inadempimento ». Viceversa, con la giusta causa si configura l'inadempimento di « sufficiente rilievo », con una statuizione vaga, generica, che attenua la grave inadempienza voluta dal codice. Ma l'onorevole Dominedò afferma che l'articolo 1455 si applica in corso di contratto, mentre la norma della Commissione ha valore a contratto finito. Allora, voi continuate a considerare immutata la pattuizione contrattuale per cui la durata indeterminata che dovrebbe avere il contratto praticamente non è riconosciuta; così poi confermate di voler fare una concessione speciale ai lavoratori senza che però essi siano meritevoli della disposizione dell'articolo 1455. Perché imbrigliate questo articolo? Affiorano evidenti il vostro paternalismo e la vostra volontà di concedere... *cum grano salis*.

V'è di più: non discuto nel caso della lettera b) quale fatto sia lecito o illecito. Domando: perché, in definitiva, avete reso più aspro per la mezzadria l'articolo 2159 del codice? Esso dice: « Salvo le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano « fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto ». Voi parlate di fatti illeciti; quindi venite ad aggravare praticamente, per i lavoratori, le norme del codice, perché il codice, con le parole « fatti tali » ecc., si riferisce a fatti così gravi da poter essere ritenuti gravi inadempienze. Questo dico per dimostrare come voi, di fronte alle norme del codice, avete cercato di porre altre norme, che vengono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

praticamente ad aggravare la situazione contrattuale del lavoratore e non quella del concedente.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non è esatto.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Come vedete, anche la « giusta causa », che avrebbe dovuto rappresentare il fulcro, diciamo, della vostra « riforma », in definitiva si riduce ad una norma caduca, provvisoria, ad una norma che serve, anzi, a restringere alcune disposizioni del nostro codice civile.

La riprova sta — credo che su questo punto non potrete proprio darvi torto — nell'articolo 13-II (morte del concedente). Per l'articolo 2158 del codice, la mezzadria non si scioglie per la morte del concedente; sul testo della Commissione invece è detto che in caso di morte del concedente l'erede può operare la disdetta. Quindi, voi avete aggravato la situazione del mezzadro e del colono! Non so come potrete, nella vostra mente di riformatori, paragonare l'articolo 13-II con l'articolo 2158 del codice civile.

Come vedete, neanche la giusta causa costituisce una innovazione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Soltanto alla fine del contratto l'erede può dare la disdetta.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Praticamente, ogni volta che voi avete cercato di statuire avete aggravato la situazione anziché migliorarla, come vedremo nell'esame ulteriore di questo disegno di legge.

L'altro punto che può sembrare di riforma è quello dei miglioramenti. Su questo punto, si, vi è un concetto nuovo: l'obbligo che il proprietario debba investire in caso di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione il 4 per cento del prodotto lordo o il 15 per cento del canone di affitto. Vi dico, anzitutto, che la norma concernente i miglioramenti l'avete presa dal controprogetto Grifone e ve ne do atto; però voi questa norma l'avete evirata, l'avete resa praticamente inattuabile.

Anche in questo caso avete finto di concedere i miglioramenti ma non li avete concessi.

Quando dovevate concedere qualcosa di positivo avete fatto in modo che questa concessione non avvenisse o attraverso sofisticherie giuridiche, o mediante divagazioni dialettiche. Infatti, come avete congegnato l'articolo 3? Il proprietario, sia pure fino alla riforma fondiaria — se questa si farà — deve dare il 4 per cento del prodotto lordo (che si riduce poi al 3 per cento perché l'uno per cento è destinabile all'aggiornamento delle attrezzature, il che in pratica già avviene) o

il 15 per cento dell'affitto. Dette quote non sono dovute nel caso del concedente di un solo podere; in tal modo una gran massa di piccoli proprietari e anche di grandi proprietari, che ad esempio possiedono un solo podere di venti ettari, non sono colpiti dalla legge. Quindi vi è una sensibile restrizione della norma.

Ma il punto grave è che non c'è coazione per costringere il proprietario ad adempiere: infatti è detto che se il proprietario non applica i miglioramenti, il colono mezzadro o affittuario può sostituirsi ad esso « previa intimazione all'altra parte ». Praticamente il colono, il mezzadro deve sobbarcarsi ad un giudizio contro il proprietario. Infatti il proprietario, allorché riceve l'intimazione, può rispondere che non ritiene opportuno spendere il 4 per cento perché il suo fondo di miglioramenti non ha bisogno. Sorge così quanto meno un giudizio!... Voi non avete assicurato l'automatismo alla norma; tutte queste norme, per raggiungere il loro fine, vanno applicate automaticamente. Pertanto simile norma è destinata a restare sulla carta, senza possibilità di applicazione. Era l'unica norma che voi avevate preso dal controprogetto e che poteva essere veramente innovativa; però, attraverso le vostre contorsioni giuridiche e le vostre svirilizzazioni non è più atta a dare i benefici che dovrebbe dare. Perciò anche per i miglioramenti non vi è criterio innovativo nella vostra legge, ma soltanto la semplice mascheratura, il frontone di cartapesta che deve servire, se servirà — perché sono sicuro che i contadini d'Italia non si lasceranno ingannare da voi — ad ingannare i lavoratori!

TRUZZI. I contadini italiani non sono di questo parere.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Lo vedremo dopo, anzi lo vedrete dopo!

L'ultima delle vostre innovazioni è l'equo canone. Non mi direte che l'equo canone è una norma non dovuta allo stato d'inflazione, il quale ha determinato lo svilimento della moneta e quindi la necessità dell'equo canone.

L'equo canone, così come è congegnato, è una di quelle norme che non potranno resistere, perché fra un anno, una volta raggiunta la stabilizzazione monetaria tutti i casi controversi saranno risolti, si saprà che il fondo di una certa zona vale una data cifra ed il contadino la pagherà senza dover ricorrere alla commissione dell'equo canone. Invece nel controprogetto la norma era automatica, perché legata al reddito dominicale per cui il pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

prietario, automaticamente, se si spostava il suo reddito, doveva spostare il canone.

Quando noi giungeremo ad una stabilizzazione degli affitti ci troveremo in una situazione di non funzionalità delle commissioni per l'equo canone, in quanto si sarà raggiunto il fine che si doveva raggiungere, cioè l'equilibrio dei prezzi nelle varie zone d'Italia.

Che cosa faranno le commissioni? Faranno se mai degli arbitrati irrituali, dei componenti bonari. Tutte le volte che si presenteranno contadini e proprietari per la lite sul fitto, le commissioni metteranno d'accordo le parti, e, messe d'accordo le parti, nella zona si determina il prezzo ed è finita la funzione delle commissioni. Dove è il concetto innovativo che dovrebbe durare nel tempo? Una disposizione di legge, che è riforma, deve durare nel tempo, governare per l'avvenire. Ciò non sussiste neanche per quanto riguarda l'equo canone, per cui voi non avete, neanche per questa parte, fatta una riforma dei contratti agrari, ma semplicemente avete preso una delle disposizioni di guerra, l'avete messa in questa legge, così, tanto per poter fronteggiare la situazione attuale. *(Interruzione del deputato Truzzi).*

Circa la « prelazione » rilevo che non è questo un istituto nuovo nel nostro diritto: io ricordo che esisteva nella legislazione italiana per le abitazioni urbane negli anni 1923-24-25: i proprietari non potevano vendere l'immobile senza la prelazione a favore dell'inquilino. Ma anche queste norme non hanno applicazione perché sono coneguate in maniera da sfuggire all'applicazione. Io domando quale inquilino in Italia, negli anni 1923-24-25, ha costretto il proprietario a vendergli la casa? Sono norme contengenti, provvisorie, starei per dire illusorie!

Voi non siete riusciti a mettere in questa legge niente di fondamentale, niente di veramente positivo. Ripeto, non è una « riforma » questa: si tratta di disposizioni confuse, improvvisate, contraddittorie.

State tranquilli, colleghi della maggioranza, votatela questa legge: in campagna, per mezzo di questa legge, non avverrà niente di nuovo. Le innovazioni saranno i contadini ad attuarle attraverso la loro azione.

TRUZZI. L'onorevole Giovanni Sampietro non è di questo parere.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. L'onorevole Giovanni Sampietro è del mio stesso parere. Comunque, la sua opinione non rappresenta un dogma!

TRUZZI. Qualcosa ne capisce anche lui!

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ed anche io, onorevole Truzzi!

Avevate una possibilità di innovare a proposito della direzione dell'azienda: non avete voluto concederla. Ed anche qui, siete rimasti ancorati alle norme corporative. L'articolo 7 del capitolato corporativo dice chiaramente: « La direzione dell'azienda mezzadrile spetta al concedente, il quale può esercitarla personalmente o a mezzo dei suoi incaricati, sempre in armonia con i doveri dello Stato corporativo ecc., ecc. », e poi dice: « Egli ha altresì facoltà, « sentito il parere del mezzadro », di stipulare ecc. ecc. ». L'articolo 8 del vostro progetto è identico: « La direzione del podere viene esercitata dal concedente sotto la sua responsabilità, personalmente ecc. ».

La differenza sta nelle parole « viene esercitato » in luogo dell'altra « spetta ». Come vedete, si tratta di sofismi, onorevoli colleghi.

In sostanza, il concedente è il direttore dell'azienda, mentre il mezzadro alla direzione non partecipa. Avevate la possibilità di dare una dignità al lavoro e l'avete negata. Ma quando dimostrerete di voler mantenere le vostre promesse? Volete perfino che la commissione provinciale sia presieduta dal prefetto.

Quando ponete la commissione per l'equo prezzo sotto l'egida del potere esecutivo, voi fate in modo che ogni agitazione, se per caso potesse esservi, per l'equo prezzo o per il raggiungimento di una determinata realizzazione, sarà repressa con tutti i mezzi, perché interverrà il prefetto come presidente della commissione, dando le direttive del Governo. Quindi, come vedete, avviene né più e né meno di ciò che avveniva nello Stato corporativo!

Con queste disposizioni voi continuate la costruzione del vostro stato di polizia, del vostro stato corporativo! Inoltre, c'è l'articolo 35, e sono sicuro che di esso vi parlerà anche il collega Grifone e ne parleremo ancora in sede di discussione degli articoli. Questo articolo rappresenta un mezzo di soffocamento del movimento contadino. Vi si dice che le norme di questa legge sono inderogabili, salvo i patti individuali. Ora se vi sarà, per esempio, uno sciopero dei mezzadri, o dei fittavoli, perché essi collettivamente aspirano ad una modificazione di questa legge, allora legittimamente potrà intervenire il ministro di polizia per frenare subito questa agitazione. In sostanza con la inderogabilità di queste norme, come avete fatto con l'articolo 35, voi aspirate ad imbrigliare tutto il movimento contadino, aspirate a vietare che con azioni collettive gli interessati possano modificare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

talune situazioni di diritto. E chiamate questa una legge di riforma e di tutela del lavoro!

È inutile negarlo: voi avete concesso quel poco che i lavoratori si sono conquistati attraverso le loro lotte, e poi sperate di creare una situazione legislativa che confonda la situazione nelle campagne anziché renderla più limpida e sicura. Noi non possiamo quindi accettare questa legge perché non è a favore dei lavoratori. Non possiamo accettarla, principalmente per questo articolo 35. Potremmo transigere su tutte le norme ed aspettare lo sviluppo... dell'eterogenesi; ma con il prefetto a capo delle commissioni, con l'articolo 35, con l'esclusione del mezzadro della direzione dell'azienda; con queste menomazioni dei diritti dei lavoratori, noi non possiamo approvare questa legge e ci batteremo perché essa non passi.

Onorevoli colleghi, noi avremo occasione di fare vari interventi nel corso della discussione. Io limito il mio intervento alle cose che ho detto, anche per dare al compagno Grifone — anch'egli relatore di minoranza — la possibilità di svolgere l'altra parte della nostra relazione.

Però, non posso chiudere il mio intervento senza ricordare i grandi assenti di questa legge: i braccianti che si stanno battendo in questo momento. Nel paese vi è una lotta sanguinosa; siamo al quinto bracciante ucciso, con quello di Crevalcore. Da questa legge i braccianti sono stati esclusi e messi fuori, perché si è ritenuto di non poter regolare il contratto bracciantile.

Avete tirato fuori un vecchio arnese, lo avete lucidato, verniciato, lo avete portato qui per farci credere che si trattasse di una locomotiva, di una motrice nuova: è una vecchia caldaia a legna, onorevole Dominedò. Ma, in effetti, non vedete la situazione nelle campagne, non vedete la lotta che in questo momento si combatte? Dello sciopero non volete sentir parlare, perché comprendete che lì è l'esigenza vera, che lì è la necessità dei contadini. E voi vi baloccate con queste disposizioni di legge che dovranno essere discusse fra tre o cinque mesi, mentre in campagna si muore, e l'onorevole Scelba lo sa.

Non siamo qui oggi a discutere la politica interna, per cui indicheremo, domani o dopodomani, chi è il responsabile di questa situazione. Ma non potete non riconoscere che la morte di un bracciante è un lutto per tutta la nazione.

Io penso che dobbiamo essere tutti concordi nell'onorare queste vittime del lavoro, vittime di una società che non riesce a risolvere

questo problema o non vuol risolverlo. Come volete risolverlo voi che avete detto di no al nostro contro-progetto che vi proponeva di statuire anche in tema di bracciante agricolo, non rendendovi conto delle vere esigenze del paese?

Io sento in questo momento di dover tacere per un brevissimo tempo per onorare questi lavoratori caduti: è forse l'unico modo per far partecipare il Parlamento a questa lotta che si vive nelle campagne.

Un attimo di silenzio rappresenta veramente un monito per tutti noi, rappresenta, starei per dire, una spinta affinché ognuno di noi possa operare secondo una legge di giustizia verso i lavoratori e non con la politica del pugno di ferro, che può essere usata da chi è più forte perché ha nelle mani le armi della polizia!

Questo attimo di silenzio servirà veramente a porre questo problema dei braccianti e di tutti i contadini italiani all'ordine del giorno, non con leggi che non risolvono il problema, ma con leggi che noi dobbiamo fare, che noi abbiamo ancora la possibilità di fare, nell'interesse delle masse che lavorano in campagna.

Non è perciò con questo vecchio arnese, non è perciò con una legge imprecisa, non è con una legge inadatta, non è con una legge che non risponde allo scopo, che noi riusciremo a risolvere i problemi dell'agricoltura. Saranno i contadini, saranno le lotte dei braccianti, onorevoli colleghi, che, nell'interesse del paese, trasformeranno le terre, che per essi rappresentano in questo momento soltanto fosse dimenticate e neglette, in uno strumento valido di redenzione e di riscatto del lavoro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Presentazione di un disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare il seguente disegno di legge, per il quale chiedo l'urgenza:

« Modifiche alle disposizioni dell'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato distribuito e trasmesso alla Commissione com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

petente con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria,
affitto, colonia parziaria e compartecipazione.
(175).**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grifone, relatore di minoranza.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono d'accordo con i colleghi che hanno espresso un giudizio del tutto negativo sulla discussione che ci tiene impegnati ormai da circa un mese e sui risultati cui questa discussione ha approdato. Noi siamo invece del parere che questa discussione abbia fornito a noi e al paese preziose indicazioni; soprattutto al paese, che ha bisogno di sapere che cosa si celi dietro le affermazioni programmatiche e i più o meno torniti discorsi.

Non solo da questo punto di vista, direi così, pedagogico la discussione è stata fruttuosa: ma anche perché ha dimostrato che la riforma dei contratti agrari è matura, necessaria, improrogabile.

Tutti si sono dichiarati scontenti — e noi per primi — del disegno di legge Grassi-Segni, ma nessuno, salvo pochissimi, è riuscito a dimostrare che la riforma non sia necessaria. Infatti anche coloro che hanno detto che la riforma non è urgente e hanno anzi richiesto un rinvio della discussione — l'onorevole Caronia, l'onorevole Monterisi e, da ultimo, l'onorevole Perrone Capano — hanno detto di volere il rinvio perché la legge sia fatta meglio.

Noi pensiamo che questo rinvio sia stato richiesto perché la legge non si faccia più, ma intanto prendiamo atto del fatto che nessuno ha osato dichiarare esplicitamente la propria avversione ad ogni riforma, che nessuno abbia osato dichiararsi deciso sostenitore del ritorno a un regime di puro e semplice liberismo contrattuale.

La verità è che la riforma dei contratti agrari si impone, come oltretutto è dimostrato da quanto in questo momento accade nel nostro paese. Mi riferisco alla grande agitazione, alla grande lotta che da oltre 25 giorni tiene sospesa la vita del paese e che dimostra, tra l'altro, quanto la riforma contrattuale sia urgente, quanto sia urgente provvedere a tener fede agli impegni che noi solen-

nemente prendemmo nel votare la Costituzione della Repubblica.

Se la discussione non ha approdato a risultati del tutto soddisfacenti ed ha lasciato in tutti noi una notevole insoddisfazione e la sensazione precisa che questa discussione sia, per così dire, tutta da rifare — e probabilmente la rifaremo daccapo nella discussione degli articoli — ciò non può essere certamente attribuito all'opposizione, come alcuni colleghi della maggioranza hanno voluto asserire.

Secondo noi ciò è da attribuirsi interamente all'errata impostazione che a questa discussione hanno dato i colleghi della maggioranza.

Noi abbiamo ascoltato molti interventi ma quasi tutti hanno avuto un carattere o decisamente negativo o, per contro, apologetico: non c'è stato un vero e proprio dibattito costruttivo e tecnico dei principi di una riforma contrattuale.

Abbiamo assistito, in definitiva, ad una polemica interna della maggioranza, la quale, per la prima volta, con notevole drammaticità si è presentata a noi profondamente divisa, scissa, incoerente. Si è discusso, in sostanza, pro e contro il progetto Grassi-Segni come se qui fossimo stati chiamati unicamente a dare il nostro parere favorevole o meno al progetto che il Governo ha presentato.

Ben altro era e doveva essere il nostro assunto e lo sarà nella discussione degli articoli. Il nostro assunto doveva essere quello di discutere sui principi della riforma contrattuale prendendo come base di discussione il progetto governativo e unitamente, se qualcuno lo avesse ritenuto, anche il controprogetto presentato da noi. Invece, ci si è polarizzati, muovendo da posizioni proconcettamente negative o apologetiche esclusivamente sul progetto governativo, come su qualcosa di definitivo destinato ad essere unicamente approvato o rigettato. Di qui la monotonia da cui è stata caratterizzata la discussione e la insoddisfazione che noi oggi sentiamo nel concludere la discussione stessa. In parte ciò è accaduto perché la maggior parte dei colleghi della maggioranza, non hanno voluto tener conto, come ho già accennato, dal nostro controprogetto. Ma sul nostro controprogetto tutto è stato detto: che è un progetto diabolico, bolscevico; ed ogni altra sorta di aggettivi è stata adoperata per qualificarlo. Però nessuno ha potuto negare che si trattasse e che si tratta di un progetto organico, discutibile ma certamente organico e degno di considerazione. Donde la sostanziale negatività della discussione. Infatti, se scorriamo gli ordini del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

giorno presentati a conclusione del dibattito, troviamo che essi, fatta eccezione dell'ordine del giorno dell'onorevole Ferrarese che postula un preciso miglioramento della legge, o sono dei semplici atti di fede nella bontà della legge, così come è stata presentata, oppure contengono delle affermazioni del tutto negative che non danno alcun chiarimento in contrapposizione ai principi su cui si basa la legge, sull'azione da farsi.

Noi abbiamo la presunzione di ritenere che le critiche che abbiamo fatto siano state costruttive. Abbiamo questa presunzione, anche se l'onorevole Carlo Cremaschi, in una nota polemica apparsa sull'organo ufficiale della democrazia cristiana, abbia definita testarda e sistematica, preconçetta e non costruttiva la nostra opposizione. Testarda e sistematicamente negativa! Quando siamo stati proprio noi dell'opposizione i promotori dell'attuale discussione, la quale — è bene ricordarlo. — si è iniziata, per nostra iniziativa, un anno fa, il 17 giugno quando presentammo, molto prima di voi, un progetto organico di riforma contrattuale. Talché è lecito affermare che se oggi in questa Camera si discute la riforma sui contratti agrari, ciò è in gran parte dovuto alla nostra iniziativa, senza la quale è da dubitare che sarebbero venute altre iniziative.

Comunque, di tutto potete parlare fuorché di « opposizione testarda, preconçetta e sistematica », come è stato scritto autorevolmente a commento di un comunicato ufficiale del gruppo parlamentare democristiano. Negativa, se può essere definita così, è la critica che abbiamo ascoltato da molti colleghi della maggioranza, incoerente, ispirata a motivi niente affatto razionali, come abbiamo potuto ammirare nell'eloquio del duca Rivera e dell'onorevole Marconi, critica tutta basata su fatti personali, su accenni autobiografici che non so quanto potessero interessarci.

RIVERA. Non ho mai fatto accenni autobiografici.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Ad ogni modo il suo intervento non è apparso affatto costruttivo, essendo basato su considerazioni che concludevano nel dire che la riforma non va, senza che ci sia mai stato detto cosa bisogna fare in contrario.

La verità è che la maggioranza mai come in questa occasione si è presentata discorde. Ed è veramente ammirevole lo sforzo che il segretario del gruppo democristiano fa per affermare che questa discordia è stata quasi voluta, e che comunque rispondeva ad una necessità organica. Dal momento che l'opposi-

zione non sa fare l'opposizione, ha detto l'onorevole Cremaschi, era necessario, era giusto che la democrazia cristiana se la facesse nel suo interno. Questa è una piacevolezza che può anche divertire come ci divertono le strofette delle quali egli di solito ci delizia.

Ma la verità è un'altra, ed è che la maggioranza parlamentare non ha un pensiero organico sui principali problemi in discussione. Era la prima volta che la maggioranza si presentava dinanzi al Parlamento, ad un anno di distanza dall'inizio dei suoi lavori, nella discussione di un tema fondamentale: suo dovere era presentarsi fornita di un pensiero preciso e meditato. Invece, vi siete presentati scissi, profondamente divisi, senza cioè una posizione definita sulla quale discutere. E questo non è segno di vita, ma è segno di crisi, della profonda crisi politica, della crisi organica che agita la compagine della maggioranza. (*Interruzioni al centro*).

Evidentemente i colleghi della maggioranza ritengono che sia democrazia il fatto di presentarsi privi di un concetto organico. Noi concepiamo la democrazia in altro modo. (*Commenti*). Se è necessario noi discutiamo per mesi, ed anche per anni; ma una volta decisa una linea, democraticamente scelta, questa linea noi la sosteniamo unitariamente e non come fate voi! (*Commenti al centro*).

Voi invece vi siete scissi, e non potrebbe essere altrimenti dal momento che in voi operano i germi di una permanente discordia in quanto avete la pretesa di volere rappresentare interessi irriducibilmente contrastanti.

RIVERA. Voi vi attenete al « credere, obbedire, combattere »! (*Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Rivera, abbia la bontà di controllarsi.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. La vostra compagine si è presentata nella sua vera essenza: un coacervo di forze contrastanti, tenute insieme unicamente da fattori negativi, da un fondamentale timore. Il vostro è un programma puramente difensivo, e voi vi trovate uniti solo nel difendere il privilegio che è la base dell'ordine che voi dite di difendere!

Ad ogni modo non è certo un bello spettacolo quello che voi ci avete offerto. Avete un bell'elogiare la *concordia discors*, ma non v'è nulla che valga a nascondere la vostra incoerenza che è impotenza politica e, quindi, in sostanza, debolezza politica!

Comunque, se oggi, dopo un mese di discussioni siamo costretti a queste amare constatazioni, ad affermare che tutto sostanzialmente è da ricominciare e la discussione da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

iniziare daccapo, è colpa vostra e del vostro partito, il quale ama autodefinirsi partito nazionale per eccellenza, partito dell'Italia, come ha testè preteso di dimostrare l'onorevole Giuseppe Bettiol presentando il successo, se successo può esservi stato, del partito democristiano a Trieste come un successo dell'Italia. (*Interruzioni al centro*). Abbiamo diritto di metterlo in dubbio, se è vero che voi tra le forze italiane avete incluso financo le forze del Movimento sociale italiano, invece di includervi quelle del popolo lavoratore. (*Interruzioni del deputato Roberti*). Voi amate definirvi partito nazionale e poi non avete la possibilità di presentarvi uniti per lo meno sulle questioni fondamentali. Siete divisi perché divisa è la vostra base elettorale e, per quanti sforzi compiate, anche sul terreno ideologico, per presentarvi omogenei, non vi riuscite. Voi vi sforzate ad ogni istante di negare l'esistenza delle classi o, quanto meno, la realtà della lotta delle classi, ma poi, al dunque, il conflitto delle classi sorge in mezzo a voi e non siete in grado di soffocarne lo sviluppo e la manifestazione.

Ascoltando l'onorevole duca Rivera, l'onorevole Marconi, il conte Benvenuti, l'onorevole Monterisi, il professor Caronia, da una parte, e gli onorevoli Gui, Gatto, Truzzi e Ferrarese dall'altra, noi abbiamo udito accenti diversissimi e contrastanti. Si è confermata allora in noi l'opinione che il vostro partito è agitato da una crisi permanente, organica (*Commenti al centro*), perché non si può servire al tempo stesso Iddio e Mammona.

CIMENTI. Parli dei patti agrari e lasciate stare il nostro partito!

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Fino a che si trattava di fare le elezioni politiche è stato facile per voi mantenere l'equivoco e continuare nel doppio giuoco, creando quell'atmosfera di giudizio universale e di apocalisse che voi creaste il 18 aprile; fu per voi relativamente facile ottenere sulla base del timore un certo successo, ma oggi, quando siamo al dunque e si tratta di realizzare le promesse elettorali che avete fatto, voi non potete sottrarvi alla contraddizione! Il 18 aprile voi avete fatto troppe promesse: questa è la verità! Agli uni, ai contadini, voi avete promesso che avreste realizzato la riforma agraria; agli altri, ai proprietari, ai possidenti, voi avete promesso sicurezza e tranquillità per la vita eterna. (*Commenti al centro*). E oggi, a un anno di distanza, le cambiali sono in scadenza e voi non siete in grado di soddisfarle perché sono cambiali contraddittorie e voi non sapete come

fare: e avete presentato un disegno di legge che rischia di scontentare tutti e che, in effetti, scontenta tutti, poiché i contadini non trovano in questo disegno di legge — e lo hanno detto in migliaia di assemblee — ciò che essi desiderano; i possidenti meno che mai. Mi pare che i possidenti abbiano parlato chiaro. Non sono affatto contenti perché vedono in questo disegno di legge, pur così moderato e conservatore, intaccati i loro privilegi.

Voi in questo momento vedete il blocco delle vostre forze sfaldarsi, soprattutto dopo ciò che è avvenuto in Sardegna (*Interruzioni al centro*). La preoccupazione che domina tutti voi è la constatazione dello sfaldamento del blocco effimero che voi avete costruito sul timore, e ora cercate di correre ai ripari.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, la prego di attenersi all'argomento. (*Commenti all'estrema sinistra*).

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Penso che quanto sto dicendo valga a giustificare la natura del provvedimento che stiamo discutendo, il quale non può essere valutato se non nel quadro della intera situazione politica. Non è una legge di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE. Spero che, dopo questa considerazione, ella verrà all'argomento dei contratti agrari.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Nella relazione di minoranza abbiamo affermato che questa è una legge conservatrice, che non tiene conto delle aspirazioni innovatrici delle masse popolari. Questa legge, come ho detto, nasce dalla situazione creatasi col 18 aprile. Col 18 aprile (*Indica il centro*) avete fatto troppe promesse, agli uni e agli altri. Oggi dovete pagare le cambiali e non sapete come fare, donde una legge del genere di quella che stiamo esaminando, così insufficiente e così discutibile. Avete cercato di fare uno sforzo per contentare gli uni e gli altri. Vorreste andare incontro, in una certa misura, alle esigenze dei contadini, ma non col proposito di soddisfarle, bensì col proposito di riparare certe frane che in parte avete già subito e che vanno ognor più delineandosi. Questa legge, quindi, nasce dal timore, dal timore di perdere quella maggioranza che avete conseguito in un modo non del tutto chiaro (*Commenti al centro*), dal timore di essere sopravvanzati da noi; e questo l'ha detto l'onorevole Gui quando ha affermato: « Bisogna fare in modo che le masse contadine non sviino ». L'ha detto anche l'onorevole De Gasperi al teatro Adriano: « Attenzione che non sia troppo tardi ». Che cosa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

significa? Sono appelli alla riflessione, ad evitare, cioè, che i contadini si radicalizzino più di quanto non lo siano.

È quindi una legge — abbiamo detto un po' paradossalmente — di pubblica sicurezza. Naturalmente, quando potete, voi adoperate il manganello e il mitra. (*Rumori al centro*).

Siccome parecchi di voi si accorgono che non è possibile governare esclusivamente col manganello, vi proponete con questo disingnucio di legge di venire incontro fittiziamente alle esigenze dei contadini. Certo, qualcuno di voi crede in buona fede di trasformare con esso la situazione e di creare una nuova società, ma voi, come movimento, come partito e come regime, vi siete ispirati esattamente a questo: al timore di essere sopravvanzati da noi... (*Proteste al centro*). L'ha detto l'onorevole Gui, l'ha detto l'onorevole De Gasperi, l'ha detto anche l'onorevole Burato ieri sera, quando ha concluso con un bell'afflato: se non si vota la legge Segni verrà la legge Grifone! È evidente quindi che considerate la legge Segni come un male minore e non una corsa coraggiosa verso le istanze che le masse pongono.

Questo è il fondamento su cui noi basiamo il giudizio negativo che abbiamo dato e confermiamo alla legge Segni.

Voi ragionate, ad un dipresso, in questa maniera: il meglio sarebbe che le cose stessero come sono sempre state e che di riforma di contratti agrari non si parlasse affatto. Siccome, però, la realtà è quella che è, ed i contadini dalla liberazione in poi non hanno cessato di far sentire le loro giuste rivendicazioni, cerchiamo in qualche modo di andare ad essi incontro, ratificando quello che non è assolutamente possibile cancellare. Voi infatti non fate che ratificare in parte le conquiste che furono già conseguite attraverso la lotta.

La vostra attività riformatrice nasce quindi da una preoccupazione, e tutto ciò che nasce all'insegna del timore e della preoccupazione non può che essere atto timido. Essa non nasce in voi dalla sollecitudine per le masse oppresse, ma da una preoccupazione di carattere conservatore per quello che queste masse possano desiderare, fare, operare. La vostra è dunque una preoccupazione di potere, di regime potremmo dire, e, prigionieri del vostro timore, cercate di servirvi dello stesso timore per convincere i meno illuminati; ed ecco le frasi apocalittiche dell'onorevole Paolo Bonomi, che chiuse il suo discorso con accenti minacciosi a quello che avverrebbe se non si votasse la legge Segni. Frasi rivolte

evidentemente al duca Rivera e ad altri onorevoli colleghi dissenzienti: guai se non votate questa legge, le cose precipiteranno e voi ne subirete le conseguenze!

Inspirato appello, appunto, ai possidenti, ma non profonda convinzione di fare qualche cosa di nuovo.

Voi rispondete a tutte queste osservazioni dicendo che la divergenza di idee che si manifesta fra voi è qualche cosa che deriva appunto dal costume democratico che esisterebbe nel vostro partito, ed affermate che in ogni caso nulla potete fare per impedire che questo accada.

È affare vostro. Noi non vogliamo entrare nelle cose di casa vostra! Noi ci limitiamo a constatare che voi non siete in grado di attuare il programma che sbandierate. Questa è la cosa più importante: la prima volta che voi cercate di portare in pratica quello che avete scritto su milioni di manifesti e avete pronunciato in migliaia di comizi, non siete in grado di attuarlo, e quindi vi presentate divisi, scissi. (*Proteste al centro*).

Se un insegnamento dobbiamo trarre dalla discussione fatta finora, è che in voi non si può avere fiducia, non dal punto di vista morale, ma, quel che più importa in questa sede, dal punto di vista politico.

Voi potete dire quello che vi pare, ma tutto il paese ha assistito per più di 20 giorni allo spettacolo del vostro conflitto interno e, malgrado i richiami successivi della direzione del vostro gruppo e del Governo, non siete riusciti a soffocarlo.

E vengo a definire la nostra posizione. Dopo quanto abbiamo detto e scritto, poco resta da dire per chiarire la nostra posizione, essa è quella che assumemmo un anno fa. Il 17 giugno presentammo al Senato della Repubblica un progetto organico di riforma dei contratti agrari accompagnato da una relazione sufficientemente illustrativa della nostra posizione. A un anno di distanza siamo sulle posizioni di allora.

Potete voi dimostrarci che la situazione esistente nelle campagne è cambiata rispetto a quella di un anno fa? Il timore, la miseria, la soggezione che incombono sulle campagne italiane si sono forse attenuati? I contadini sono oggi veramente liberi, come non lo erano un anno fa? Sono liberi di disporre della loro persona, della loro libertà? No! Sovrasta su di essi il peso della proprietà, la minaccia permanente del proprietario della terra, che può cacciarli quando vuole.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

La miseria prevalente nelle campagne si è forse attenuata? Non è forse andata peggiorando la situazione di indigenza generale che caratterizza le campagne italiane? È evidente, anche se a questo proposito sono state dette tante amenità sull'agiatazza dei contadini. Ne parleremo più avanti; sebbene credo che non valga perdere molto tempo a smentire certe schiocchezze.

Soggezione. I contadini hanno forse conquistato il diritto di trattare da pari a pari con i proprietari? No! E voi non potete negare questa situazione. Del resto, gli stessi colleghi della maggioranza ci hanno fornito la riprova di quello che noi diciamo. Abbiamo ascoltato l'onorevole Gatto: egli ha detto una cosa che ci ha colpito, quando ha fatto notare che il contadino « ha paura di avere ragione » e che, anche quando esiste un diritto che tutela i suoi interessi, egli è in tale stato di soggezione che ha paura di esercitare quel diritto.

Abbiamo sentito riecheggiare anche ieri la denuncia della miseria che esiste nelle campagne. L'onorevole Storchi ci ha letto un documento sottoscritto da 75 vescovi dell'Italia meridionale. E allora perché noi dovremmo modificare il nostro atteggiamento e la nostra decisione?

I rapporti contrattuali esistenti nelle campagne vanno mutati. Non credo sia necessario che io ne dia una dimostrazione, dopo quanto hanno detto gli onorevoli Miceli e Gullo. Essi vanno mutati con urgenza, in conformità agli impegni assunti nella Costituzione e tenendo conto dell'esperienza che abbiamo fatto negli ultimi anni, sulla base delle leggi di cui si fece iniziatore l'onorevole Gullo. Si è insistito nel dire che il blocco dei contratti agrari ha portato quei danni che tutti conoscono. In sostanza, attraverso le successive proroghe i contadini hanno avuto la tranquillità, senza che vi sia stato alcun danno gravissimo per l'economia nazionale. Si è parlato di colture di rapina a cui sarebbero dedicati i contadini; ma nessuno ha potuto dimostrare che il regime delle proroghe abbia nuociuto alla economia nazionale.

Qual'è la nostra posizione? Noi rimaniamo fermi nella posizione da noi già sostenuta e che abbiamo indicato con organicità in un testo che abbiamo ripresentato alla Camera. Riteniamo per contro che il testo della Commissione non corrisponda alle esigenze di una vera e propria riforma contrattuale.

È una opposizione, la nostra, preconcetta, come è stato detto da qualcuno? No; tanto è vero che siamo qui per discutere e

continueremo a discutere sino alla fine; anzi desideriamo che la discussione non cessi, che non si dia luogo cioè a rinvii, ai quali noi ci opporremo risolutamente; e spero che con noi la maggioranza del partito democristiano si opporrà. Se facessimo una opposizione preconcetta, dovremmo desiderare che la discussione su questo disegno di legge non avesse più luogo, che il disegno di legge venisse sepolto: dal punto di vista strettamente politico, avremmo forse un vantaggio; ma, dal punto di vista dell'interesse generale, noi crediamo che ciò non sarebbe utile e conveniente, anche perché teniamo soprattutto di mira gli interessi dei contadini, che aspettano la riforma contrattuale.

Quindi non preconcetta la nostra opposizione e tanto meno dettata da invidia, come qualcuno ha accennato, come se noi ci preoccupassimo che la democrazia cristiana possa fare una buona legge, per cui noi ci troveremo a mal partito; in quanto sarebbe dimostrato che la democrazia cristiana può anche fare delle buone leggi a favore dei contadini! Anzi, noi vi esortiamo a fare una buona legge, in modo che possiate dire nelle campagne: « i comunisti non hanno fatto niente, le leggi a favore dei contadini le abbiamo fatte noi ».

La nostra, è stato detto, è una opposizione tattica; e questo continuano ancora a sostenere i colleghi che in questo momento sorridono, dicendo che Grifone le spara grosse, ma che dentro di sé sa che è tutta una tattica: cioè, noi faremmo questa opposizione per cercare di strappare qualche cosa di più, ma alla fine voteremo questa legge.

È bene che su questo punto siamo chiari, perché non si dica poi che noi barriamo al giuoco: questo disegno di legge così com'è, non lo voteremo, per le ragioni ampiamente illustrate nella nostra relazione. Quindi sarà bene che ogni illusione cessi a questo riguardo.

V'è stato chi ha detto (lo ha detto anche l'onorevole Perrone Capano) che noi voteremo la legge. Forse questo accenno è stato fatto a bella posta, con una certa malizia, per sapere cosa faremo. Ebbene, se la curiosità è alla base di questa insinuazione, siamo pronti a dichiarare ed a confermare: così com'è la legge non è accettabile, non solo da noi, ma dai contadini, i quali sono in diritto di aspettarsi qualcosa di più sostanziale, dopo tante promesse e, soprattutto, dopo i solenni impegni scritti nella Costituzione.

GUI. L'ha detto anche l'onorevole Caramia questo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Ho accennato alla questione, quantunque, a stretto rigore, il problema di votare o meno per il momento non esiste, dato che non abbiamo ancora nessun disegno di legge definitivo. Io sono infatti sicuro che dalla discussione degli articoli verrà fuori un disegno di legge molto diverso dall'attuale. Mi auguro che venga fuori qualche cosa che assomigli il più possibile al nostro controprogetto. Non voglio presumere tanto da pensare che la discussione ci porti al controprogetto; però sono sicuro di una cosa: che la legge che uscirà dopo la discussione degli articoli, sarà qualche cosa di diverso. Quindi, il problema non si pone; la legge è ancora tutta da fare. Comunque, se la vostra opinione continua ad essere quella che avete espressa nella relazione e attraverso gli interventi dei più autorevoli rappresentanti del vostro partito, noi dobbiamo dire di non essere d'accordo con voi e voteremo contro. Siamo contro il vostro progetto perché noi siamo per la riforma dei contratti agrari, perché crediamo in questa riforma, perché la vogliamo seriamente, mentre il disegno di legge che abbiamo di fronte tutto è fuorché una vera riforma. L'onorevole Sansone ha già ampiamente dimostrato quanto affermo; lo afferma, del resto, lo stesso titolo del progetto. Ma ciò vorrebbe dir poco, se il contenuto vi fosse.

Questo progetto di legge non corrisponde alle aspirazioni sociali e alle necessità economiche della nazione. Infatti questa legge, così com'è formulata, non libera i contadini dal timore della disdetta, non dà tranquillità né stabilità ai contadini, perché il modo in cui avete congegnato la giusta causa e soprattutto l'aver ammesso che attraverso il pagamento di una penalità sia sempre possibile escomiare in mala fede il contadino svuotano di contenuto l'affermata regolamentazione delle disdette. Voi non avete voluto ammettere che il giudice debba reintegrare il contadino escomiato ingiustamente, talché chiunque abbia possibilità finanziarie e trovi una giustificazione più o meno plausibile potrà sempre escomiare chicchessia. Ciò vuol dire che voi non avete liberato i contadini dal timore. Voi non avete liberato — né vi proponete di farlo — i contadini dalla miseria, perché ciò che voi vi proponete di fare è solo una concessione caritativa. Quel famoso 53 per cento, cioè quel 3 per cento di cui tanto vi vantate è nelle vostre intenzioni una carità; ma è una carità soltanto nelle vostre intenzioni, perché quel 3 per cento è una conquista che i contadini sono riusciti ad imporre alle classi

possidenti e che voi siete costretti a ratificare, perché non potete fare altrimenti. Vorrei vedervi a riportare i mezzadri della Toscana e dell'Emilia al 50 per cento, quando già da cinque anni hanno ottenuto il 53 per cento! Provateci, provateci! (*Commenti al centro*).

Per quanto riguarda il canone di affitto, voi non vi allontanate dal sistema dell'equo canone, che ha fatto fallimento. Già tre volte abbiamo discusso in materia di equo canone e recentemente, riguardo alla proposta di legge Bonomi, tutti abbiamo convenuto che questo meccanismo è inadatto ad assicurare una vera equità ai fittavoli e che esso non ha impedito un notevole aumento dei canoni a tutto vantaggio dei proprietari.

Con questo disegno di legge voi non liberate il contadino neppure dallo stato di minorità e di soggezione in cui si trova rispetto al proprietario: voi gli negate infatti il diritto di condirezione. Ha un bel dire l'onorevole Germani che indubbiamente la titolarità del diritto di reggere l'azienda spetta anche al mezzadro, mentre l'esercizio deve spettare al proprietario: per quanti sforzi io faccia, pur provenendo dalla stessa scuola giuridica dell'onorevole Germani, non comprendo cosa significhi un diritto di cui si è titolare ma che non si esercita. Se i contadini si potessero accontentare di questi scherzetti, la cosa potrebbe anche andare. Ma voi in effetti negate il diritto alla condirezione, violate ciò che è sancito nell'articolo 46 della Costituzione; voi — come hanno dimostrato i colleghi Capalozza e Coppi — mantenete o tendete a mantenere il costume feudale degli obblighi, e quindi non affermate affatto la nuova dignità del lavoratore contadino.

La legge nel complesso manca dunque di spirito innovatore, anche perché in essa non è affermato ciò che per noi è un fondamentale principio: il diritto all'incessante ascesa del contadino. Molti hanno parlato del mezzadro che diventa fittavolo e del fittavolo che diventa enfiteuta: questo, con la nostra legge, non è possibile, perché inchiodate il contadino alla sua condizione.

Avete abrogato l'articolo 12, che figurava nel primitivo progetto governativo, uno dei pochi buoni articoli di quel progetto. Voi l'avete abrogato, malgrado tutti i colleghi del Veneto lo abbiano a gran voce difeso. Manca quindi lo spirito innovatore. E poi dite di volere con questa legge aprire la strada ai contadini verso la piccola proprietà coltivatrice e ci accusate ripetutamente di essere contrari alla piccola proprietà. L'onorevole Gatto ha creduto di fare un grosso colpo ci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

tando la famosa affermazione di Lenin, che la piccola proprietà genera di continuo, incessantemente, la borghesia, credendo di prenderci in castagna, come se avessimo qualcosa da nascondere. Niente da nascondere, onorevole Gatto! Lei sa benissimo — se è in buona fede, come credo che sia — che noi siamo favorevoli alla diffusione della piccola proprietà in quanto noi tendiamo a dare per questa via un colpo definitivo alla grande proprietà. (*Interruzione del deputato Rivera*). Ma siccome a noi interessa non solo distruggere la grande proprietà, ma anche consolidare definitivamente il benessere dei contadini, ci proponiamo anche di sollecitare i contadini a riunirsi volontariamente in cooperative, attraverso le quali possano elevarsi a quelle forme associate di economia che sono scritte anche nei vostri programmi. (*Interruzioni al centro*).

Quindi, nessuna preoccupazione, onorevole Gatto. Noi siamo sinceramente per la piccola proprietà, ma non ci basta affermarlo a parole nei comizi: vogliamo che la piccola proprietà si realizzi, ed è perciò che rivendichiamo continuamente l'espropriazione dei grandi proprietari, perché i piccoli non si creano se non si espropriano i grandi.

È stato affermato — e qui ho il dovere di ribadire brevemente — che questo disegno di legge che noi contrastiamo non rinnova affatto gli istituti vigenti, tutt'al più, nel migliore dei casi, li ratifica. La giusta causa era già affermata, molto più vigorosamente che nel progetto Segni-Grassi-Dominedò, nelle varie leggi di proroga. È vero ciò che l'onorevole Dominedò ci dice sempre, che però in questa legge quello che era un istituto transitorio diviene solida conquista (solida, abbiamo visto come!). Ma, evidentemente, una legge, se vuole essere legge di riforma, e non contingente come quella che abbiamo discusso l'anno scorso, bisogna che apra al contadino una strada nuova, sia veramente una conquista, e non si limiti a mettere lo spolverino su quello che già esiste, quando addirittura non peggiori quello che già è acquisito.

Per gli obblighi, la stessa cosa: nulla di nuovo.

Per la mezzadria, che cosa vi è di nuovo che non fosse già sancito prima nel lodo De Gasperi e poi nella tregua, che, ripeto, furono conquiste ottenute attraverso la lotta? Anzi, avete fatto dei passi indietro, perché allora implicitamente voi riconoscevatene i consigli di fattoria e la condirezione, ed oggi li negate. Nel processo stesso della elaborazione

della legge siete tornati indietro, perché nel primitivo progetto Segni i consigli di fattoria erano riconosciuti. Speriamo che nel corso dell'esame degli articoli il ministro voglia ritornare sulle sue precedenti posizioni.

Per i fitti, che cosa fate di nuovo se non appunto quello di prorogare a tempo indeterminato il regime dell'equo canone, che non soddisfa nessuno?

Per le migliorie non fate nulla di nuovo, perché tale istituto era stabilito nella tregua. E poi è una strana deformazione la vostra, quella cioè di volere escludere dall'obbligo delle migliorie proprio i proprietari conduttori! Voi dite che tutti hanno il dovere di eseguire migliorie, eccettuati i proprietari capitalisti, cioè proprio quei proprietari che oggi si oppongono con le armi alla mano alle più elementari rivendicazioni dei braccianti. Costoro domani non sarebbero tenuti alle migliorie, mentre vi sarebbero tenuti gli affittuari. Strana conclusione questa, a cui è arrivata la Commissione; e poi vorreste dire che questa è una legge innovatrice? Da ultimo v'è il principio della inderogabilità delle norme contenute nella legge. Si vuole cioè negare la possibilità ai contadini organizzati di poter ottenere eventualmente delle condizioni migliori, anche se il proprietario volesse concederle. In base al vostro articolo 32, se un proprietario volesse concedere qualche cosa di più di quello che la legge Segni prevede, non potrebbe farlo perché, si dice, i contratti collettivi non hanno ancora una regolamentazione giuridica. Eppure è innegabile che il contratto collettivo è un contratto di fatto, che ha tutto il suo valore; non è riconosciuto giuridicamente, ma in pratica se ne stipulano continuamente. E allora perché negare un istituto che esiste? Ma la verità è un'altra; la verità è questa, che voi volete fare un regalo ai contadini una volta tanto, e tenerli buoni per sempre. Dopo di che mi pare che sia sufficiente quanto ho detto per giustificare la nostra opposizione a questo disegno di legge.

Prima di concludere mi pare però necessario controbattere i sofismi adoperati dagli avversari della riforma agraria per opporsi, non soltanto a questa, ma a qualsiasi riforma. Si è incominciato a mettere in dubbio finanche l'urgenza. L'onorevole Caronia ha infatti detto: abbiamo aspettato finora, possiamo aspettare ancora. Ma l'onorevole Caronia non conosce le sofferenze dei contadini, che non possono più aspettare. (*Interruzione del deputato Caronia*).

Una delle obiezioni fondamentali è quella dei regionalismi ad oltranza. A questo propo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

sito ricorderò l'articolo 117 della Costituzione, a smentire la fondatezza degli argomenti dei regionalisti, secondo i quali noi non potremmo attuare in Parlamento leggi agrarie senza ledere i diritti delle regioni. I poteri legislativi delle regioni hanno un carattere integrativo, e non esiste un diritto legislativo primario per le regioni. D'altra parte dovremmo noi aspettare che le regioni si costituiscano? Curioso è che affermino questo proprio coloro che si auspicano che le regioni non sorgano mai! (*Commenti*).

Si tratta evidentemente di un espediente dilatorio, onorevole Rivera: è un espediente dilatorio quello di appellarsi alle regioni (*Interruzione del deputato Rivera*). Ma poi, finora si può dire che non abbiamo fatto altro che votare leggi agrarie, e mai nessuno ha pensato che si invadesse il campo delle regioni. Come si spiega dunque, ora, tutta questa insurrezione regionalistica?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ne parleremo, ne parleremo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Ve li immaginate voi questi fautori ad oltranza della regione che cosa direbbero se, una volta istituite le regioni, la regione toscana o la regione emiliana incominciassero a legiferare in materia di mezzadria e stabilissero, ad esempio, che al colono sia dato il 60 per cento? Quanti lumi giuridici sarebbero addotti allora da questi paladini della regione per dimostrare che la regione statuirebbe in modo non costituzionale!

Altro argomento: la varietà delle situazioni locali, per cui non esiste un'Italia agricola, ma esistono tante Italie agricole.

CARONIA. La geografia non si cambia.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Ma no, caro onorevole Caronia, noi dobbiamo unificare: questa è la legge del progresso!

Una voce al centro. Ma come unifica il clima? (*Commenti*).

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Questi sostenitori della varietà delle situazioni mi paion molto simili a quei nostalgici i quali, tutte le volte che si parla di demolizioni nel centro delle città, incominciano a parlare di colore locale e non vorrebbero che si toccasse nulla. A dar retta a loro, le città sarebbero ancora sudicie come un secolo fa. La fisionomia agricola del paese non è dovuta tanto a situazioni geografiche, quanto a situazioni ed a cause storiche, e le cause storiche si possono rimuovere.

La legge deve tendere per sua natura ad unificare, a semplificare, e una riforma agricola, come suo presupposto fondamentale, de-

ve mirare a semplificare la situazione. Opponendovi all'unificazione legislativa degli istituti, voi esercitate la stessa funzione reazionaria che un secolo fa esercitavano quei vecchi parrucconi i quali si opponevano all'unificazione dei pesi, delle misure e delle monete, affermando che bisognava rispettare le vecchie usanze che rispondevano a necessità e ad esigenze locali.

Altro argomento: la giusta causa crea una nuova manomorta, rappresenta un premio per gli incapaci, mentre i migliori restano fuori. Ma questo nessuno ce l'ha saputo spiegare, mentre è stato invece egregiamente dimostrato che la stabilità del contadino sulla terra è già di per se stessa un fattore di progresso. Come osservava giustamente l'onorevole Truzzi, il sol fatto che il contadino resti stabilmente sulla terra è di per sé un permanente fattore di progresso, in quanto comporta una incessante ondata di investimenti da parte del contadino stesso.

Voi dite che desiderate un « benefico avvicendamento » dei coloni sulla terra. Ma giustamente l'onorevole Calosso faceva osservare: perché allora non sostenete anche un certo avvicendamento dei proprietari? Onorevole duca Rivera, crede ella veramente che tutti i proprietari, che tutti coloro che hanno la proprietà della terra in Italia, siano in regola, siano i migliori? Crede ella che il Fucino non possa essere in altre mani che in quelle del principe Torlonia?

RIVERA. Io non ho detto queste cose; ella vuole attribuirmele, perché le fa comodo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Se vi deve essere l'avvicendamento dei coloni, sosteniamo anche quello dei proprietari.

RIVERA. Io ho parlato di sostituzione di quelli non capaci.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Anche dei proprietari?

RIVERA. Sì, anche dei proprietari che non sanno fare il loro dovere.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Un altro sofisma largamente usato è che i contadini stanno bene, sono ricchi. Verrebbe voglia, dinanzi ad affermazioni come quelle degli onorevoli Monterisi e Marconi, di proporre nuovamente alla Camera quanto fecero i nostri predecessori, quando promossero la famosa inchiesta sulle condizioni dei contadini del Mezzogiorno, nel 1908. Gli onorevoli colleghi della maggioranza potrebbero, insieme a noi, percorrere le campagne italiane e, con l'ausilio dei mezzi moderni, cinema e macchine fotografiche, constatare *de visu* e portare al Parlamento l'immagine esatta delle condi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

zioni di agiatezza e di benessere in cui i contadini italiani versano!

RIVERA. Lo sappiamo che stanno male.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Questa affermazione rivela d'altra parte una sola cosa: che nella vostra compagine esiste e permane una mentalità paternalistica e caritativa, secondo la quale si può pensare ai contadini solo ed in quanto « povera gente »: se sono cioè dei disgraziati, si può anche pensare a loro. Concezione paternalistica e caritativa, ma che non è una concezione moderna di giustizia...

Una voce a destra. Come è invece la vostra! (*Commenti*).

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. ...la quale deve prescindere dal fatto che il contadino sia povero. (*Commenti al centro*). Certo, per esempio, il mezzadro toscano è più agiato di quello lucano o pugliese; ma non per questo noi possiamo non riconoscere i diritti del mezzadro toscano, perché, se questi ha migliorato le sue condizioni, visto che la divisione dei prodotti era perfettamente a metà, credo che se ne sia avvantaggiato in eguale misura anche il proprietario.

D'altro canto, noi non siamo in Parlamento per chiedere carità ed elemosina per i poveri contadini: siamo qui per chiedere il riconoscimento di tutti i loro diritti, per chiedere giustizia, non carità.

SPIAZZI. Chi ha parlato di carità?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Un altro sofisma è stato usato: che noi creiamo delle liti, che accresciamo la litigiosità già così forte negli italiani. Come se oggi nelle campagne fosse tutto un idillio, come se non ci fosse nessuna lite in Italia e le preture fossero ferme e i tribunali non funzionassero. Evidentemente esiste una litigiosità in atto, che non ha nulla da temere da eventuali altre liti. D'altro canto, la riforma mira a semplificare i rapporti, e non potrà non apportare una diminuzione della litigiosità. Certo, approvando un progetto di legge come quello della maggioranza, probabilmente le liti aumenteranno. Ma se voi, invece, adoperate criteri obiettivi quali noi chiediamo, per esempio, per l'equo affitto, inevitabilmente ne conseguirà una diminuzione delle liti. D'altra parte, questo desiderio che non ci siano più liti assomiglia molto al desiderio che hanno i tiranni che la quiete perpetua regni nei loro domini. Evidentemente ci saranno anche delle liti; mentre oggi i contadini spesso non litigano, non perché manchino i motivi delle liti, ma perché

« hanno paura di avere ragione » come diceva l'onorevole Gatto.

Circa la lesione del diritto di proprietà non ho molto da aggiungere, perché molti colleghi della stessa maggioranza hanno ottimamente controbattuto le preoccupazioni della parte più reazionaria e conservatrice di questa Assemblea circa questa lesione del diritto di proprietà che un'eventuale riforma dei contratti agrari determinerebbe.

Si è parlato talvolta in modo veramente drammatico, come quando l'onorevole Caramia ha detto che « il sospiro satanico dell'odio » animerebbe noi riformatori nei confronti della proprietà e dei proprietari. Altri, invece, hanno preferito ricorrere a delle mozioni di affetti. Abbiamo, infatti sentito, l'onorevole Marconi chiamare a testimoni il cielo e la terra, i vivi ed i morti e lo abbiamo sentito riferire ampiamente su tutte le vicende della sua tumultuosa ed interessante vita, da quando da ragazzo dormiva sulle prode dei fossi, fino a quando si ferì con la falce e via via per arrivare sino al giudizio universale; e, alla fine, ha fatto entrare in discussione anche il problema della resurrezione della carne, per giustificare la sua posizione di risoluta avversione al disegno di legge. E per difendere la proprietà si è fatto ricorso al solito diversivo. Una volta si diceva che la proprietà in Italia era tutta delle vedove e dei pupilli; poi si disse che la proprietà è quasi per intero in mano dei piccoli proprietari.

Oggi, a giudizio di certi onorevoli colleghi, i proprietari terrieri sono tutti degli sciancati e dei disgraziati, oppure dei tranvieri e degli autisti! Evidentemente sono astrattezze a cui si ricorre quando non si sa come dimostrare un assunto.

Che vi siano molti piccoli proprietari, che nessuno vuole turbare, questo lo sappiamo; ma che esistano anche in grande misura i grandi proprietari che sono padroni di più di mezza Italia questo è altrettanto indiscutibile, dopo quanto è risultato dalle statistiche pubblicate dallo stesso governo.

D'altra parte, giustamente l'onorevole Truzzi faceva osservare che la condizione giuridica dei coloni e dei fittavoli che dipendono dai piccoli proprietari non può essere differente da quella dei coloni e fittavoli che dipendono dai grandi proprietari. Evidentemente, per venire incontro alla piccola proprietà non coltivatrice non c'è altro modo e mezzo che quello fiscale; quello di statuire per essi una discriminazione ai fini fiscali, oppure, suggeriamo noi, esonerare la piccola proprietà da certi obblighi. Difatti siamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

stati noi a sostenere che i piccoli proprietari fossero del tutto esentati dall'obbligo delle migliorie, mentre nel progetto governativo era detto che il piccolo proprietario era tenuto alla metà di questi obblighi. Quindi, se qualcosa si può e si deve fare per i piccoli proprietari, sia fatto; nessuno di noi è animato da quella « satiriasi » di distruggere la piccola proprietà di cui parlava l'onorevole Caramia!

Altro e più grave argomento: bisogna fare la riforma fondiaria e non la riforma contrattuale. E questo hanno detto esponenti del partito liberale e del partito monarchico e qualche ospite della democrazia cristiana, come l'onorevole Viola, il quale ha dichiarato: se si tratta di espropriare il principe Torlonia, va bene, ma cosa c'entra oggi la riforma contrattuale prima di quella fondiaria? Siamo alle solite: quando si parla di riforma contrattuale, si mette in campo la riforma fondiaria; quando poi si discuterà, come si discuterà, la riforma fondiaria, allora vedremo al varco questi assertori così convinti della riforma fondiaria; vedremo se l'onorevole Viola, l'onorevole Palazzolo, l'onorevole Caramia saranno così coerenti con quello che affermano oggi. Vedremo se voteranno la riforma fondiaria! Noi ne dubitiamo, perché chi non ha saputo concedere neppure cinque punti in più ai mezzadri non crediamo che sia disposto ad ammettere quella riforma.

VIOLA. La prego di non dubitarne, per quanto mi concerne.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Ne prendiamo atto con gran piacere: abbiamo un alleato in più! Ne dubitavo, perché ella ha detto, fra l'altro, non essere affatto disdicevole per il colono di presentarsi al padrone col cappello in mano.

VIOLA. Se ella per caso dovesse parlare molto bene, io sarei disposto a mettermi col cappello in mano anche davanti a lei.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. E io davanti a lei mai! Perché non lo merita davvero!

SPIAZZI. È una questione di educazione.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Un altro argomento ha adoperato l'onorevole Basile per opporsi alla riforma dei contratti agrari. Ha detto: perché la riforma agraria e non la riforma industriale? Strana questa lancia spezzata a favore della riforma industriale da un esponente di un partito fra i più conservatori. Ma già, siamo alle solite: oggi che si parla di riforma agraria si tira in ballo la riforma industriale! È il solito espedien-

te di proporre i problemi tutti insieme per non risolverne alcuno.

Ma il diversivo che più ci ha colpito e al quale sentiamo di dover rispondere molto energicamente è stato quello dei braccianti.

Si è avuta l'impudenza da parte di elementi della conservazione più forsennata di spargere lagrime sulla sorte dei poveri braccianti abbandonati da tutti, e di cui nessuno si occupa. Certo, la legge Segni se ne occupa poco o affatto. Ci saremmo aspettati da coloro che hanno preso la difesa dei braccianti, che avessero poi tratto le conseguenze di quanto affermarono e avessero, quindi, accettato quella parte del nostro progetto che riguarda i salariati e i braccianti. Perché noi i braccianti non li abbiamo certo abbandonati! E l'obiezione che può essere mossa a chi emana una legge in favore dei contadini trascurando proprio la categoria più disagiata di essi, l'avevamo prevista!

Ad ogni modo anche qui aspettiamo al varco questi sostenitori dei braccianti. La loro è una pietà assai sospetta, perché viene da quella stessa parte che organizza i crumiri, che determina i fatti luttuosi, le stragi per le quali è piena la nostra indignazione; viene da quella stessa parte che incita a sparare come si è sparato a Modiglia, a Brescia, a Bolognina di Crevalcore. Si tratta della stessa gente che rifiuta di trattare ed arriva ad auspicare un « sanò fascismo » per porre fine alle lotte che i contadini in questo momento combattono.

Mi avvio alla conclusione. Quello che succede in questo momento nelle campagne italiane — mi riferisco al grande sciopero che si combatte da 25 giorni, che tiene desta tutta la nostra attenzione e la nostra passione — farebbe ben poco sperare che si possa arrivare ad una conclusione positiva di questa nostra discussione. Quando vediamo un governo che, invece di costringere gli agrari a rispettare la legge del collocamento, permette che gli agrari si agitino, si armino, ostentino impunemente le armi e le scarichino addosso ai lavoratori inermi, e manda anche la polizia per di più a sparare contro i lavoratori in sciopero, parrebbe veramente del tutto strano sperare che una discussione come questa possa portare ad una qualche conclusione positiva.

Parrebbe che la cosa migliore sarebbe limitarsi a denunciare dall'alto di questa tribuna l'ottusità della classe dominante italiana e fare appello ancora una volta alla lotta dei contadini.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Cosa che in questo momento sentiamo il dovere di fare, associandoci pienamente alle parole dell'onorevole Sansone, dichiarando tutta la nostra simpatia e tutta la nostra solidarietà coi braccianti in lotta, che da un mese eroicamente resistono a tutte le sopraffazioni poliziesche e padronali. Sentiamo, inoltre, il dovere di rivolgere ancora una volta un solenne monito alla classe degli agrari e al governo, anche al governo che dimostra di non fare nulla contro chi tradisce la legge e si dimostra anzi ogni giorno di più indugente e tollerante verso chi la sovverte! Un monito solenne, dicevo, e cioè che i contadini e i braccianti in lotta non desisteranno dalle loro giuste rivendicazioni fino a quando non le vedranno riconosciute! Tra queste ve n'è una alla quale dovremo provvedere subito, nella stessa discussione che abbiamo intrapresa, e cioè il riconoscimento della giusta causa anche per i salariati, riconoscimento che, anche se a parole ammesso, non si trova mai il modo di realizzare.

Tutto ci indurrebbe a disperare sulle sorti di questa discussione. Eppure, malgrado tutto, noi ci sentiamo in grado di concludere con una parola di fiducia, perché, ad onta di tutto, l'unità dei lavoratori, ricompostasi nel corso della lotta, ci fa sperare che riuscirà ad imporsi alla vostra attenzione!

Ho qui dinanzi a me un documento di estremo interesse, che è stato firmato e sottoscritto a Bologna tra i rappresentanti della Liberterra e della Confederterra. Contadini socialisti e comunisti e contadini democristiani si sono trovati d'accordo, nel corso della lotta, nell'affermare i principi fondamentali sui quali dovrebbe basarsi una riforma contrattuale. È un documento veramente interessante, sul quale, a conclusione del mio intervento, richiamo l'attenzione dell'Assemblea, perché in esso vediamo che i contadini, al di sopra delle correnti, ci indicano chiaramente qual'è la strada che dovremo percorrere se vogliamo veramente agire secondo giustizia.

È un documento sottoscritto dalla Liberterra e dalla Confederterra, in cui si ribadiscono i principi di una vera riforma contrattuale e si dice che tutti i contratti agrari, compresi quelli per i salariati fissi, devono avere durata indeterminata; si dice che la disdetta dev'essere prevista solo per i casi di grave inadempienza e quando la famiglia del lavoratore risulti avere una capacità lavorativa inferiore di un terzo alla reale capacità del fondo d'assorbimento. Per i miglioramenti fondiari, si sostiene che l'obbligo dei miglioramenti debba essere non inferiore al 6 per

cento e fino a un massimo del 12 per cento, da graduarsi a seconda delle necessità delle singole zone; inoltre, si afferma la necessità del riconoscimento della condirezione della azienda e dei consigli di azienda. Per quanto riguarda la ripartizione, si afferma essere equo riconoscere per lo meno una quota minima del 55 per cento ai mezzadri della pianura e della bassa collina, e del 60 per cento in montagna. Si afferma, infine, la necessità di ammettere la derogabilità dei principi stabiliti dalla legge a mezzo di accordi collettivi.

Noi condividiamo in pieno questo documento formale, sottoscritto anche dalla Liberterra. E su questa base io mi auguro, spero che possiamo anche noi raggiungere una intesa. Ed in questa direzione noi ci sforzeremo di agire nel prosieguo della discussione.

Certo è che, mantenendoci al di sotto di queste fondamentali rivendicazioni che i lavoratori di Bologna hanno riaffermato unitariamente, non sarà certo possibile arrivare ad una conclusione comune. Ma se a Bologna, dove più acuta è la lotta, dove anche recentemente sanguinosi episodi hanno scosso la compagine dei lavoratori, se anche a Bologna si è trovata — di fronte al comune nemico — la possibilità di un linea comune, perché questa linea non dovremmo trovarla noi qui, quando una parte notevole della maggioranza hanno espresso idee e propositi molto vicini ai nostri?

Concludo dunque augurandomi che una parte almeno della maggioranza non ceda al ricatto che la parte più reazionaria e conservatrice dell'Assemblea le ha rivolto e si sottragga al timore elettorale di cui ho parlato ampiamente in principio. Non ascoltate l'invito che vi ha rivolto l'onorevole Viola, il quale ha detto di essere sommamente saggio non tener fede agli impegni quando tener fede agli impegni significa volere una catastrofe.

VIOLA. Ho detto: se mantenendo fede agli impegni si debba rovinare l'Italia. Rilegga il resoconto stenografico.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Ella ha invitato la maggioranza, di cui fa parte, a non tener fede agli impegni. Noi, come opposizione, avremmo tutto l'interesse che la maggioranza seguisse il suo consiglio. Ma siccome siamo uomini d'onore pensiamo che anche gli uomini che seggono al nostro fianco siano tali e non seguano il suo consiglio.

Noi confidiamo che una parte almeno della maggioranza abbandoni ogni apriorismo e cooperi con noi alla ricerca di una linea co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

mune, che risponda il più possibile a ciò che i contadini desiderano, che è poi la linea indicata nella Costituzione.

Concludo: non posso, certo, chiedervi che scendiate sul nostro terreno e approviate il nostro progetto. Vi chiediamo soltanto che siate coerenti con voi stessi, con le vostre promesse, con i vostri programmi, con quei principi che insieme votammo e propugnammo dalla liberazione in poi e che scrivemmo nella Costituzione. Noi vi chiediamo un atto di coerenza con i vostri principi e con la Costituzione. Se terrete fede agli impegni assunti di fronte al popolo ed alla lettera e allo spirito della Costituzione, non sarà difficile trovare insieme una linea di intesa. In caso diverso noi la nostra posizione abbiamo più volte ribadita senza possibilità di equivoci. *(Vivi applausi all'estrema sinistra).*

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria,
affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominèdò, relatore per la maggioranza.

DOMINÈDÒ, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo un dibattito ampio, spesse volte profondo, tale da dimostrare il libero sprigionarsi del pensiero individuale e da consentire ad un tempo la visione dei filoni fondamentali del pensiero di maggioranza o di minoranza, spetta a noi concludere, ordinando il ricco materiale che è presente al nostro giudizio, selezionandolo, e traendo le dovute conclusioni, per il momento di passaggio dalla discussione generale all'esame dei singoli articoli, se così crederà di fare la Camera.

Io credo mio dovere di relatore, anche a nome del collega ed amico onorevole Germani, fare il punto, inquadrando le impostazioni principali che sono emerse da questo dibattito, per vedere anzitutto quali di esse tendano a fermare la legge in partenza, quali altre mirino invece a scendere all'esame del merito, per migliorare il progetto e per dare al popolo italiano, che attende, la dovuta legge di riforma dei contratti agrari.

Per fare questa distinzione noi dobbiamo andare al fondo delle cose, perché varie impostazioni si sono presentate preliminarmente — almeno come maschera — tali da voler fermare la legge nel nascere. Ma, se varie di esse si sono presentate con questa apparenza, poche hanno la sostanza dell'eccezione preliminare, capace di costituire una barriera alla legge. Per esempio, quando si è detto che questa legge tocchi, ferisca, la piccola o media proprietà, tutelata dalla Costituzione, non si è sollevata un'eccezione preliminare, bensì si è fatto un apprezzamento, per decidere della bontà del quale noi dobbiamo compiere prima l'esame di merito della legge. Per vedere se l'assunto sia esatto o no, se in esso vi sia un qualche riflesso d'esattezza, noi dobbiamo anzitutto esaminare la legge, e solamente *a posteriori* potremo dare risposta al quesito. Quindi non esistono, su questo piano, eccezioni preliminari. Credo di essere nel diritto e nel dovere di non considerare come eccezione preliminare quella che in partenza dà per dimostrato ciò che deve essere dimostrato: non è dato anticipare ciò che emergerà solo dal dibattito e dalle decisioni che questa Camera andrà a prendere. Ecco il primo punto.

Ma v'è un secondo punto: l'eccezione su cui ha indugiato ieri l'onorevole Perrone Capano, secondo il quale in questa legge non basterebbe la mera disamina degli emendamenti per consentirci di arrivare con sicurezza in porto.

Anche questa è un'affermazione, non una dimostrazione. Poiché, quando l'onorevole Perrone Capano tenta di sorreggere il suo asserto, osservando che il progetto fonde alcuni rapporti, dimentica che la legge, poste alcune regole generali, si snoda in altrettanti singoli titoli analitici per quanti sono i rispettivi rapporti da disciplinare. Quando l'onorevole Perrone Capano asserisce che su alcuni punti particolari noi potremmo ritornare quando, per esempio, egli pensa che la disciplina del riparto o dei miglioramenti dovrebbe essere rimessa a determinazioni locali, non ci offre allora che una determinata sua soluzione di un problema singolo, sul quale il Parlamento dovrà peraltro soffermarsi, quando esaminerà questo punto particolare, anche se fondamentale, del progetto. Non ho visto quindi alcun fondamento di logica nell'eccezione preliminare dell'onorevole Perrone Capano, il quale, sotto la formula, anche elegante, dell'inadeguatezza della dinamica degli emendamenti agli effetti di discutere, migliorare e approvare questa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

legge, vorrebbe mascherare la volontà sostanziale del rinvio della legge.

Due sono i punti che potrebbero invece dirsi di carattere veramente preliminare. Noi li toccheremo con rapidità, per poi scendere, nel merito, a qualche considerazione di insieme, sulla tematica della legge.

Quali sono i due punti che hanno non solo la maschera, ma anche il contenuto, anche il volto, del carattere di eccezione preliminare?

Ecco, io vorrei così classificarli: l'uno è quello che si traduce in una eccezione di inopportunità del progetto di riforma dei contratti agrari, nell'attesa e nelle more della seconda legge di riforma agraria, quella relativa alla redistribuzione terriera. È una eccezione di inopportunità, ma che vorrebbe sbarrare la strada del nostro lavoro. Poi verrà la vera e propria eccezione, che potremmo chiamare di inammissibilità della legge, perché con essa ci si vorrebbero tarpare le ali in partenza, proprio mentre stiamo per metterci in moto, invocando addirittura l'incompetenza dello Stato rispetto alla competenza della regione. Mi sembra che questi siano i punti essenziali sui quali dovremo trattenerci un momento.

Primo punto: eccezione di inopportunità. Onorevoli colleghi, io credo di poter essere breve a questo proposito.

Si è detto, e si è ripetuto, che la riforma dei contratti, la quale certamente costituisce un momento della riforma agraria, come quella che è rivolta a definire, secondo la volontà e lo spirito della nuova Costituzione che il popolo italiano ha dato a se stesso, i rapporti che legano il lavoratore alla terra, si è detto, dunque, che questo momento della revisione dei patti terrieri debba necessariamente venir dopo l'altro momento della riforma agraria, quello che è rivolto a dare una più giusta distribuzione dei beni terrieri. Io credo che simili questioni di priorità o di preminenza siano del tutto opinabili. Abbiamo ricordato nella relazione, con l'onorevole Germani, l'atteggiamento, la dimostrazione data da parte di alcuni membri della Commissione, e fra di essi da un tecnico eminente come l'onorevole Sampietro, il quale ha ritenuto — e lo ha ritenuto con valide ragioni — che in certi casi, per non dire di regola, il contenente debba precedere il contenuto. Studiosi della materia, in altra sede, hanno asserito altrettanto. Io non indugio, quindi, su una questione preliminare, di precedenza in astratto, nell'ambito della quale molti argomenti *pro* e *contra* potrebbero essere adottati da una parte e dall'altra.

Ma indugio un attimo sul fondo della questione, che a nostro avviso è il seguente. A noi sembra anzitutto che qui concorrano motivi di particolare urgenza e di pressione sociale nel risolvere un problema che già ha raggiunto un grado di maggiore maturità tecnica, di più alta preparazione giuridica ed economica, rispetto all'altro problema intorno al quale si lavora intensamente, ma il cui *iter* è certo arretrato rispetto all'attuale: diciamo quello della redistribuzione della terra. E a sorreggere questa considerazione di opportunità nei riguardi dell'urgenza, devo aggiungere non essere esatto il rilievo che ho sentito sollevare da parte di qualche membro di questa Assemblea, come l'onorevole Caronia: cioè che, per la materia della disciplina contrattuale, noi staremmo già a posto, in quanto la legge di proroga ci concede un respiro fino a tutta l'annata agraria 1949-50.

Questa considerazione, fatta forse da chi vive un po' meno la materia dell'agricoltura, prescinde dalla circostanza che, se la scadenza delle leggi di proroga dei contratti agrari va a cadere alla fine dell'annata 1949-50, per converso il momento decisivo, quello della disdetta al lavoratore della terra, quello che può rompere il rapporto che tocca 4 milioni di lavoratori e che è nostro dovere disciplinare oggi secondo giustizia, va a scadere al prossimo termine di disdetta: per esempio, per l'affitto, computando il termine ad un anno prima della scadenza del contratto, al prossimo 11 novembre 1949. Questo motivo, particolare se vogliamo, pone in evidenza con la forza delle cifre, come in questa materia non ci si possa baloccare a tempo indeterminato. Non potremmo, con serietà e coscienza di legislatori, indugiare nel regime delle proroghe, affidarci ancora alle possibilità di un regime di eccezione, quando batte alle porte il termine di disdetta e, di conseguenza, il problema di una normale disciplina dei rapporti agrari assume un carattere di particolare pressione, rispetto al problema, che tutti sappiamo complesso e tale da doversi condurre con adeguato studio, della redistribuzione terriera.

Se a ciò si aggiunge la distinzione tra i due momenti, connessi sì, ma separati logicamente e praticamente, si perviene a questa conclusione: che noi intanto ben possiamo e dobbiamo disciplinare la proprietà terriera in quanto contraente, e quindi i rapporti che stringono il lavoratore alla terra, ben distintamente da quanto si farà nella fase di riforma fondiaria, e in sede di disciplina della proprietà in quanto tale, a prescindere cioè

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

dalla sua considerazione di soggetto contraente. A questo proposito, valga l'esempio dei miglioramenti: tema su cui particolarmente si è insistito da parte di coloro che — non indago sulle intenzioni, perché detesto i processi alle intenzioni, come spero di dimostrare — da parte di coloro che hanno detto essere opportuno, se non necessario, soprassedere per la riforma contrattuale, in attesa della riforma fondiaria. Siamo infatti ad un argomento caratteristico, ad un istituto che particolarmente incide nell'uno e nell'altro settore, che tocca l'uno e l'altro momento, connessi anche se distinti. Evidentemente, il tema dei miglioramenti è quello su cui si dovrà fare leva anche in sede di redistribuzione terriera: la proprietà dovrà allora rispondere a un appello, e non potrà disertare, se non tradendo sé stessa. Oggi noi potevamo prescindere dal fare analogo appello alla proprietà in sede di riforma contrattuale? Evidentemente, no. Avremmo menomato lo spirito innovatore, che c'è in questa legge, onorevole Sansone, e sul quale torneremo, e per la valutazione del quale faccio appello alla sua probità. Potevamo noi prescindere da questo aspetto? No. Avremmo tolto anima alla legge. Difatti questo aspetto è schiettamente nuovo: e lo stesso onorevole Sansone lo ha riconosciuto.

Come abbiamo tentato di risolvere il problema e come il Parlamento deciderà su questo punto? Ecco: i miglioramenti sono qui contemplati come appello alla proprietà, perché stia alla sua funzione sociale e, quindi, come contemporaneo incentivo al fine produttivistico; essi sono contemplati, nei vari momenti in cui la proprietà contrae, quale obbligo tra concedente o locatore, da una parte, e concessionario o conduttore, dall'altra. Ecco perché le sanzioni attualmente non sono che contrattuali. Gli onorevoli colleghi sono pregati di vagliare questa differenza di impostazione: non è possibile, in sede di rapporti contrattuali, introdurre una sanzione di carattere non contrattuale. Sta qui la coerenza della legge. L'obbligo, oggi fatto al proprietario contraente, sarà domani integrato dall'obbligo alla proprietà come tale, a prescindere dal rapporto contrattuale, ed accompagnato quindi da sanzioni pubbliche o di imperio, oltre alle sanzioni privatistiche, che oggi abbiamo dettate, nella considerazione che il contraente è peraltro il primo tutore in questo caso di un interesse di carattere collettivo (*Approvazioni*).

Io considero così superata l'eccezione, che dicevo preliminare, di inopportunità.

Gli argomenti che, sulla stampa oltre che in quest'aula, si sono susseguiti a più riprese su questo tema, possono trovare dinanzi al paese un'adeguata, anche se breve e succinta risposta, nelle considerazioni che ho avuto l'onore di sottoporvi.

Ma v'è una seconda eccezione, forse anche più appariscente, appunto perché tutto ciò che è valutazione dell'opportunità o dell'inopportunità si avvolge, per forza di cose, in un'atmosfera avente un minimo di incertezza e di opinabilità. L'altra eccezione è più tagliente, è formale, e come tale sbarrebbe la via in modo tale che, se fosse dimostrata per vera, noi non avremmo possibilità di superarla e dovremmo fermare il nostro lavoro: è l'eccezione di inammissibilità, come dicevo prima, che ci ferisce in partenza nel nostro moto, asserendo che lo Stato sarebbe qui incompetente.

Onorevoli colleghi, eccezione di estrema delicatezza, a mio sommo avviso. Anche la stampa si è fatta eco di questa eccezione, per cui si arriverebbe all'assurdo che lo Stato non abbia competenza in materia di riforme sociali. Io credo che la sola formulazione dia il senso della gravità del problema. La stampa se ne è fatta eco, ed in Parlamento e fuori, da giuristi e da non giuristi, abbiamo sentito più voci in questo senso: e mozioni ed ordini del giorno sono stati qui presentati, affinché, alla fine della nostra discussione generale, si precluda il passaggio agli articoli, accorgendoci così, solo a questo punto, che saremmo incompetenti a legiferare.

Onorevoli colleghi, la questione è di tale portata che trascende un tema, pur di portata altissima, quale è quello delle riforme sociali: è la questione dell'unità dell'ordinamento statale, è la questione dei rapporti fra il tutto e le parti, dei rapporti tra lo Stato e le regioni che non hanno diritto di vita — a termini di Costituzione — se non operanti come parti di un sol tutto.

Esaminiamo il problema, distinguendo le regioni ad autonomia speciale dalle regioni ad autonomia normale. È nostro dovere fare questa indagine. È vero che per le regioni ad autonomia speciale munite di apposito statuto — Sicilia, Sardegna, Trentino e Val d'Aosta — il potere legislativo della regione appare più vasto. Perché? Perché la potestà che spetta alla regione di dettare norme legislative, in materia di agricoltura ed in altri settori, trova sì un vincolo ed un limite, ma un limite più largo: essendo più largo il limite, più vasta risulta la potestà legislativa. Questo limite è espresso in un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

certo modo dallo statuto siciliano, perché purtroppo noi abbiamo una diversa dizione per il coordinando statuto siciliano, che fu emanato in un precedente momento storico, mentre è espresso in un modo diverso negli altri statuti speciali, che furono emanati e coordinati tempestivamente alla fine dei lavori dell'Assemblea Costituente.

Lo statuto speciale per la Sardegna stabilisce che la regione ha potestà legislativa in date materie tecniche, fra cui l'agricoltura, « in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato... nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ». Dunque, anche per le regioni ad autonomia speciale, opera un vincolo, sia pure più lato, perché condizionato non tanto ai principi delle leggi speciali dello Stato, quanto ai principi dell'ordinamento giuridico generale. Ma ciò è sufficiente per dimostrare la infondatezza della eccezione di incompetenza, dal momento che il limite opera anche nella nostra materia, e cioè nel campo delle riforme economico-sociali.

Lo statuto per la Sicilia è ancora più elastico, in verità, poiché parla di vincoli solo « nei limiti delle leggi costituzionali » e nei limiti delle « riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano ». Ma, onorevoli colleghi, si spiega la diversità di dizione, considerando il diverso momento in cui fu emanato lo statuto siciliano: allora si faceva capo alle riforme sociali che si attendevano da parte dell'organo costituente, al quale, in una prima fase, sembrava che dovesse competere anche l'emanazione delle riforme sociali, oltre che l'elaborazione della Carta costituzionale. Se ciò non è stato, per ragione storica, acquisito agli atti della costruzione del nuovo ordinamento giuridico dello Stato, è evidente tuttavia che i detti limiti operano oggi nei confronti del Parlamento, perché il Parlamento è l'avente causa della Costituente: è il Parlamento che succede alla Costituente, agli effetti della continuità storica e costituzionale, con la piena potestà di emanare riforme sociali. Onde, per quanto riguarda questo aspetto, il vincolo nella materia agraria opera, certo e indiscutibile, sul piano delle riforme e delle innovazioni di principio.

Ma se aggiungiamo una parola nei confronti delle regioni ad autonomia normale, passando così gradualmente dalla posizione più difficile verso quella più facile, noi troviamo statuito che il vincolo della regione nei confronti dello Stato opera altresì nei riguardi dei principi stabiliti dalle leggi spe-

ciali: non solo principi dell'ordinamento giuridico generale, non solo riforme sociali, ma altresì principi delle leggi speciali, sia pure fondamentali.

Mi pare palese, dopo di questo, che noi stiamo in presenza proprio di una legislazione subordinata, come ebbi l'onore di osservare all'onorevole Caronia, e cioè di una legislazione ammessa solo entro i detti limiti ed operante solo alle dette condizioni. Del resto, se diamo per un attimo una scorsa ai lavori preparatori, pur senza infliggervi la loro lettura, basterà fare il confronto fra il progetto di Costituzione dei 75 e il testo finale. Il progetto dei 75 contemplava una determinata legislazione esclusiva delle regioni: intendo dire esclusiva, nel senso che, prescindendo dai principi delle leggi speciali, essa trovava dei vincoli solo nei principi dell'ordinamento generale. Ma è chiarissimo lo svolgimento dei lavori preparatori. Secondo la formulazione originaria si contemplava, in tre distinti articoli, una triplice figura di legislazione: la prima, che abbiamo detto, per intenderci, esclusiva; la seconda, che abbiamo chiamato legislazione subordinata, ed è quella oggi particolarmente in discussione; la terza era una semplice legislazione integrativa o di attuazione, e non dà luogo a dissensi. Ora, è certo che, nel corso dei lavori, di queste tre ipotesi non ne è rimasta, anche formalmente, che una sola, risultante dalla fusione della seconda e della terza. Mi basti qui citare i nomi dei costituenti che particolarmente intervennero su questo tema, come il relatore onorevole Ambrosini, l'onorevole Tosato, che vedo qui presente, l'onorevole Ruini, nella sua qualità di presidente della Commissione dei 75: tutti interventi univoci, il cui scopo fu sempre quello di sottolineare, anche se in vario modo, i caratteri di una potestà legislativa, così circoscritta.

Quale è la conseguenza pratica di tutto ciò? È questa: che la regione è carente di potestà normativa, se non esistono, a termini della Costituzione, i principi fondamentali delle leggi speciali dello Stato.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Don Sturzo non è di questa opinione. Evidentemente è con lui che sta polemizzando in questo momento!

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Lo so, ma io rispondo dinanzi la Camera. Dunque, è sembrata particolarmente forte questa affermazione: che la regione sia carente di potestà normativa in difetto di principi promananti da leggi speciali. Eppure essa rappresenta la verità.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Possono infatti i principi emergere anche dalle leggi preesistenti, ma ad un patto: che non si tratti di principi legati a diversa ispirazione — individualista o corporativista — di quella accolta dalla Costituzione italiana.

Ecco dunque la necessità che, in una materia di riforme sociali, qual'è quella che noi esaminiamo, intervengano i presupposti della nuova legislazione dello Stato. Ecco la necessità che qui lo Stato adempia il dovere di tradurre la Costituzione in leggi, ad integrare le quali avrà poi diritto di parola la regione.

Noi teniamo fermamente a porre in evidenza questo rapporto tra Stato e regione, convinti di operare così nello spirito della Costituzione, e di fare ad un tempo la migliore delle difese in favore di un sano decentramento regionale, anche normativo, conciliandolo con alcune fondamentali direttive sull'unità della legislazione statale.

Quale sia in concreto il margine che resterà alla regione, in conseguenza del rapporto che teniamo a mettere in luce, si vedrà poi caso per caso. Ed allora le eccezioni preliminari si trasformano in una eccezione di merito: onde io potrei qui dare ai presentatori delle mozioni regionaliste una risposta analoga a quella che ho avuto l'onore di fare, e credo in modo ineccepibile, all'onorevole Perrone Capano, quando egli dubitava dell'opportunità di disciplinare in modo generale i temi del riparto e dei miglioramenti.

Sappiamo bene, come ci ricorda l'onorevole Rivera, che l'Italia si protende per nove gradi di latitudine nel Mediterraneo e vediamo bene quindi la possibilità di un margine, per norme integrative di carattere ambientale. Il progetto già stabilisce un certo margine di manovra: il Parlamento stabilirà se accentuare questa duttilità della legge. Per esempio, in tema di durata e di disdetta, quando il progetto fa capo alla derogabilità consuetudinaria, *a fortiori* fa capo alla derogabilità regionale. Ancora, quando il progetto stabilisce che l'accertamento delle zone in cui opera l'una o l'altra percentuale di riparto mezzadrile sia rimesso agli organi delle costituenti regioni, già apre con ciò un varco notevole. Analogamente, secondo l'originaria stesura del progetto Segni, si riconosceva sin d'ora, cioè esplicitamente e non solo implicitamente, alle regioni un notevole ambito di funzioni, determinando quali fossero i miglioramenti di pubblico interesse. Inoltre, lo stesso equo canone non opererà in atto, in concreto, se non seguendo le diverse esigenze dell'economia agricola italiana.

E potremmo andare oltre. Io credo di aver tuttavia toccato più punti, che costituiscono esempio palese del margine, esplicito o implicito, già previsto nei confronti della futura competenza regionale. Il Parlamento stabilirà, nell'esame analitico del disegno di legge, se e come tale sfera debba essere ulteriormente allargata, dando il dovuto respiro ad usi, pattuizioni private o di categoria e norme locali nel quadro delle esigenze sovrastanti della nazione.

E passiamo al merito della legge. Onorevoli colleghi, vediamo i temi essenziali che si sono sprigionati da questo dibattito. Vediamo i motivi ispiratori che si sono delineati in quest'aula, lungo quasi un mese di discussioni. Io credo di trovarmi in una posizione particolarmente delicata, per non dire difficile, poiché è singolare come da una parte si possa esser giudicati quali conservatori ad ogni costo dell'ordine vigente, dall'altra come eversori del sistema costituito.

È singolare: né mi avvarrò di un metodo dialettico troppo facile, elidendo vicendevolmente i contrari, anche perché non voglio apparire più hegeliano di quanto in realtà non sia. Mi limiterò piuttosto, con possibile brevità, a scendere nel merito di queste accuse, e cioè di tutte le valutazioni che io accolgo con estrema serenità e pacatezza, accuse le quali logicamente sembrerebbero annullarsi l'un l'altra, ma che noi vogliamo invece valutare nel contenuto, dimenticandoci di poter usare ogni altra arma dialettica.

Gli onorevoli Caramia, Basile, Capua, Palazzolo, Viola, Perrone Capano ed altri, sebbene con diverso tono od accento, hanno fatto delle obiezioni di fondo. Ormai siamo nella legge, abbiamo sgomberato il terreno da quegli ostacoli che ci avrebbero impedito di varcarne la soglia: siamo ormai nel cuore del sistema ed è nostro dovere di approfondirlo. Dai colleghi che ho ricordato ci si è dunque detto che il disegno di legge sia eversivo della libertà contrattuale, della manifestazione di libera volontà del cittadino e dell'uomo.

Tema forte, da cui discende tutto il resto. Le eccezioni di lesione del diritto di proprietà finiscono, infatti, per essere sottostanti, appunto perché quella libera manifestazione di volontà comprende altresì il momento in cui si valuti la proprietà in sede dinamica, in movimento, e cioè nella fase dell'attività contrattuale.

Eversione della libertà contrattuale, dunque. Ora, per rispondere anche nei confronti dei colleghi assenti — fra cui l'onorevole Cara-

nia, il quale per due ore ha indugiato sul tema, dicendo che con la nuova legge il contratto, appunto perché non più libero, non più volutamente libero, diventerebbe un atto amministrativo — mi sia consentito di ricordare, nei confronti di costoro, da quali premesse dobbiamo muovere, per affrontare i gravi problemi, il cui esame oggi ci accomuna.

Che cosa stiamo noi facendo? Qui stiamo traducendo in legge qualche cosa che è al di sopra di noi e che è ad un tempo in noi, qualcosa che è nel nostro spirito, come bene ricordava l'onorevole Gui tratteggiando la genesi della Costituzione italiana ed enunciando le forze di pensiero che hanno concorso alla sua formazione. Vi è invero qualche cosa che sta al disopra di noi, pur essendo nelle nostre coscienze: diciamo la Carta costituzionale, che noi oggi siamo chiamati a tradurre in legge, attraverso questo primo atto di adempimento del dovere che incombe al Parlamento verso il paese, per quanto attiene al tema delle riforme sociali e strutturali.

Non è forse questa la impostazione più esatta del problema? Sono o non sono questi i termini di partenza cui dobbiamo riferirci, per giudicare della nostra opera? Credo che questo punto sia indubbio. E credo superfluo ricordare quale sia lo spirito di quella Costituzione, che dicevo al disopra di noi e pure in noi stessi; di quella Costituzione che contiene un principio generale, informatore dei principi particolari che operano in tema di riforma agraria, in entrambi i momenti della riforma contrattuale e della fondiaria; di quella Costituzione che, nell'articolo 3, impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla libertà ed eguaglianza dei cittadini. Ecco quell'articolo 3, che può considerarsi una chiave della Costituzione, poiché, per la prima volta, esso prospetta la integrazione della democrazia politica con la democrazia economica; quell'articolo 3, che poi si snoda in norme particolari per la materia che oggi affrontiamo, per la materia della riforma agraria, vista e nella fase contrattuale e nella fase fondiaria. Perché noi non possiamo dimenticare che, per quanto riguarda la fase della redistribuzione terriera, l'articolo 44 detta il limite che dovrà essere interpretato e realizzato nello spirito della Costituzione. Mentre, per quanto riguarda la revisione dei patti, la stessa Costituzione, aprendoci il binario che dobbiamo percorrere, stabilisce ancora nell'articolo 44 che siamo chiamati ad attuare « equi rapporti sociali »

in materia di agricoltura e che, in particolare, l'attuazione di questi equi rapporti sociali non sarà realizzabile se non affermando, nei confronti del momento statico della proprietà e del momento dinamico dell'impresa, i rispettivi vincoli previsti dagli articoli 41 e 42, affinché il lavoro sia ad un tempo chiamato alla più umana remunerazione voluta dall'articolo 36 e ad una più attiva partecipazione al processo produttivo come all'articolo 46. Questi principi sono per noi la stella polare che deve illuminarci nella difficile rotta (*Approvazioni*).

Se dimenticassimo questa impostazione, verremmo meno al nostro dovere di cittadini ed al nostro dovere politico verso il paese.

Che cosa discende da tutto ciò? Questo corollario: che anche la cosiddetta libertà contrattuale, la quale è certamente un diritto di libertà — e se mi permetto di fare riserve, ciò è solo in riguardo alla interpretazione che di tale libertà da qualche parte artatamente si vorrebbe dare — va incastonata in quel quadro, va veduta in quello spirito, dovrà e potrà operare in vista di quelle finalità.

Guardiamo un momento la nostra materia. Qui siamo in presenza di rapporti contrattuali nei quali uno dei contraenti è imprenditore, uno dei contraenti assume figura, funzione e sostanza di impresa, uno dei contraenti svolge attività la quale non è solamente di interesse privato, poiché non vi è impresa la quale, raggiunte determinate dimensioni, non incida sull'interesse pubblico.

Ora, ogni qualvolta noi, nel nostro ordinamento, ci troviamo in presenza di contratti, nel corpo dei quali una delle parti sia imprenditore, sorge il problema della tutela dell'interesse pubblico relativo all'attività di questo soggetto contrattuale e quindi, come mirabilmente intuì il Vivante, della tutela del contraente — si tratti di contraente singolo o di contraenti in serie, come nei contratti di adesione — il quale si possa trovare in posizione di soggezione o di inferiorità economica nei confronti dell'altra parte. Questa è una realtà la quale già premeva nel corpo del nostro ordinamento giuridico, preparando in un certo senso la Costituzione, la quale non è una Minerva uscita dal cervello di Giove, bensì espressione della realtà vivente, la quale matura in un certo momento storico interpretando, come diceva il nostro Vico, la coscienza popolare, che dà vita al diritto, o secondo altri lo spirito popolare, il *Volksgeist* della scuola storica.

Questa realtà noi la vediamo serpeggiare anche in altri rami dell'attività economica.

Se consideriamo in generale il diritto dell'economia, e cioè il diritto del lavoro e della produzione, il diritto commerciale, il diritto agrario, in una parola le varie branche del diritto dell'economia, del *Wirtschaftsrecht*; se esaminiamo questi rami del diritto, vediamo la costante esigenza di tutela del contraente che stia in posizione di inferiorità rispetto al prepotere economico dell'altro, vediamo il costante operare di norme cogenti, inderogabili, in favore ora del lavoratore, ora dell'assicurato, ora del risparmiatore, ora del caricatore, ora del passeggero, attraverso comandi imperativi nei confronti del datore di lavoro o dell'impresa di assicurazione, di banca, di trasporto, di navigazione, e via dicendo.

Lo Stato che sfuggisse al dovere di preservare le esigenze di giustizia sottostanti alla disciplina di questi rapporti giuridici, verrebbe meno ad una sua funzione essenziale, si ridurrebbe ad un mero guardiano dell'ordine costituito, in senso formale; non sarebbe cioè tutore del bene sociale e del bene comune.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Applicando queste norme, dove arriviamo?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Alla parità fra le parti e quindi alla giustizia, onorevole Sansone. Per esempio, nella materia agraria noi già vediamo norme di pubblico interesse, a carattere inderogabile, in tema di enfiteusi, in tema di miglioramenti, in tema di affitto a coltivatore diretto. Dunque, la presenza di norme imperative è una realtà, non solo negli altri rami simili del diritto dell'economia, ma anche nel nostro settore, anche nell'ambito di quell'economia agraria che non è dato staccare dal sistema a proprio piacimento, di quell'economia agraria nei confronti della quale non si può da un lato invocare l'unità dell'ordinamento, l'unità del diritto delle obbligazioni, la parità di trattamento con l'economia industriale e commerciale, e dimenticare, d'altra parte, che tutto ciò importa oneri, interventi, limiti. Restiamo dunque nell'economia agraria, e già vediamo una serie di norme, pullulanti sia pure in modo amorfo o incompiuto, come le ricordate norme sull'enfiteusi, sui miglioramenti, sull'affitto a coltivatore diretto, tutte inderogabili: si tratta ora di risalire dall'episodio al sistema.

Onorevoli colleghi, non credo che occorra indugiare. La conseguenza del lungo discorso è certa: il singolo, il cittadino, l'uomo ha il diritto di libertà contrattuale. Ma non esiste libertà, se non si assicura la giustizia,

ripristinando anzitutto la parità dei contraenti. Ecco in quale senso il diritto individuale di libertà deve svolgersi ed attuarsi su un piano sociale. Il singolo e la categoria ad esso sovrastante hanno sì libertà di movimento, purché operino in senso umano e sociale. E allora la gerarchia delle fonti giuridiche, per la disciplina dei rapporti economici, è chiara. Noi metteremo sul primo gradino la fonte che nasce dal vincolo contrattuale; sul secondo gradino la fonte che nasce dalle norme di categoria; sul terzo gradino la fonte che nasce dalle norme imperative dello Stato, il quale, a garanzia di tutti i consociati, è tenuto a tracciare il binario sul quale i singoli e le categorie hanno la vera libertà di movimento, quella consentita dal bene comune.

Se così è, come è, non possiamo né sorprenderci, né tanto meno dolerci di determinate norme imperative che troviamo nel progetto. Poiché, se queste non vi fossero, verrebbe raggiunta la stessa finalità sociale, che non si può attuare se non con lo strumento di norme inderogabili, capaci di liberare l'una parte dal timore del peggio, a tutela dei fini sociali per cui lo Stato interviene.

E accelero, perché il tema ci porterebbe lontano, data la sua portata e la suggestione che si prova nell'approfondirlo. La libertà contrattuale quindi, agli effetti enunciati, è preservata nello spirito della giustizia. Di conseguenza, la proprietà sottostante è analogamente rispettata, sempreché chiamata all'adempimento della funzione sociale cui né i proprietari, né gli imprenditori possono sottrarsi.

Qui abbiamo sentito vari rilievi. Un rilievo su cui particolarmente si è indugiato è quello fondato sulla tutela della piccola e media proprietà, prevista dallo stesso articolo 44 della Costituzione: se ne sono fatti eco l'onorevole Monticelli in particolare, gli onorevoli Rivera, Monterisi ed altri.

Ora noi teniamo ben ferma l'esigenza di difesa della piccola proprietà, a proposito della quale mi è sembrata istruttiva la cortese polemica fra l'onorevole Giovanni Sampietro e l'onorevole Truzzi, il quale ha posto in evidenza quale largo margine di produttività economica, oltre che di difesa della persona umana, resti per la piccola proprietà, in relazione all'esame delle diverse caratteristiche ambientali del nostro paese, dal punto di vista della tecnica agraria.

Noi sentiamo e intendiamo che la piccola proprietà debba essere difesa per ragioni tecniche, per ragioni economiche, per ragioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

sociali, là dove la si consideri come frutto del lavoro, frutto consolante del lavoro, spettante domani al lavoratore il quale, riuscendo ad ascendere i diversi gradini della gerarchia sociale, da bracciante a compartecipe, a colono, mezzadro, ad affittuario, tocchi la vetta della scala, accedendo al godimento diretto della terra. Questo frutto del lavoro, noi lo difendiamo, perché altrimenti defrauderemmo il lavoratore della più legittima fra le sue aspettative!

Ragioni tecniche, economiche e sociali, dicevo, ma anche e profondamente umane: le quali attingono il vertice quando si consideri che questa piccola proprietà, e ben lo disse l'onorevole Sampietro, è ad un tempo presidio del nucleo familiare, della famiglia umana che intorno al lavoratore vive ed opera.

MONTERISI. Anche quando non è coltivatrice?

DOMINEDÒ, Relatore per la maggioranza. Ora, come attuare questa difesa? Il progetto fa già qualcosa e potrà fare anche di più. Nei confronti della piccola proprietà coltivatrice, esso contiene una serie di norme che costituiscono quasi il *favor*, vorrei dire, del coltivatore, anche in ottemperanza dell'articolo 47 della Costituzione.

Ma il disegno di legge guarda altresì alla piccola proprietà non coltivatrice diretta. Esso porta seco alcune valvole di sicurezza: bisogna leggere anche nelle pieghe di questo progetto! E mi rivolgo in particolare a chi, direi, ha il dovere professionale di approfondirlo. Si tratta allora di vedere quello che è stato fatto e quello che resta da fare, acciòché il testo risponda alle sue più alte finalità sociali.

SANSONE, Relatore di minoranza. Aspettiamo allora!

DOMINEDÒ, Relatore per la maggioranza. No, stiamo qui proprio per pensarci adesso. Dicevo dunque che noi abbiamo già introdotto una data tutela della proprietà coltivatrice, della piccola e media proprietà con sana funzione coltivatrice: e basti qui ricordare le norme in tema di giusta causa o il complesso di regole introdotte sotto il titolo dell'affitto. E non solo la proprietà coltivatrice o contadina, individuale o cooperativa, è particolarmente contemplata, ma altresì la piccola proprietà come tale, coltivatrice diretta o meno. Basti, a questo proposito, pensare che l'onere dei miglioramenti (il quale è previsto in funzione produttivistica, affinché la media e la grande proprietà, la proprietà inerte, contribuisca a fare il suo dovere), basti pen-

sare, dico, che quest'onere, forse troppo gravoso per la piccola proprietà, inidonea a sostenerlo, resta allora ridotto o escluso. Ciò è nella realtà del progetto. E si potrà andare oltre, meditando, nel quadro che abbiamo delineato.

Noi siamo convinti che il Governo venga in questa tesi e sono certo che il ministro dell'agricoltura non desideri di meglio, perché egli stesso ce ne ha dato l'esempio nella progressiva formazione di una legge di tanta delicatezza e complessità. Il Parlamento è chiamato ad andare a fondo per questa parte, come per altre ancora, rivedendo e migliorando l'opera umana, così necessariamente perfettibile per sua natura! L'essenziale è che ciò sia fatto nello spirito di quei principi di giustizia sociale, da cui ho tentato di prendere le mosse e che costituiscono veramente il motivo ispiratore della nostra fatica (*Approvazioni al centro*).

Quanto alla proprietà in genere, una parola devo ancora dire, riallacciandomi agli accenti dell'onorevole Lazzati — il quale ha pronunciato un discorso che fa onore al Parlamento italiano — e alle indovinate parole degli onorevoli colleghi Truzzi, Bonomi, Burato e Pugliese: che l'appello all'adempimento del dovere sociale della proprietà, e cioè la determinazione degli spazi giuridici spettanti alla proprietà rispetto agli spazi giuridici spettanti al lavoro, entrambi da coordinare nel sistema, è opera di giustizia, è dovere di giustizia, ma, ad un tempo, è difesa della proprietà, della proprietà intesa come istituto naturale, espressione o proiezione della persona umana, presidio della famiglia, frutto del lavoro. Poiché, se la proprietà pretendesse sfuggire al senso sociale che domani sempre più dovrà permearla, si porrebbe un dilemma. Il diritto si muove per definizione; l'ordinamento giuridico trova nel suo stesso moto, nella sua evoluzione naturale, le ragioni più profonde della sua vita: ed allora, o il diritto si adegua alla vita, secondo il processo costante che fa del diritto l'espressione della civiltà di un popolo, o è la vita stessa che travolge il diritto. (*Approvazioni al centro*).

SANSONE, Relatore di minoranza. Su questo siamo d'accordo.

DOMINEDÒ, Relatore per la maggioranza. Ecco quindi, onorevoli colleghi, come l'appello alle funzioni sociali della proprietà, visto in tutte le sue conseguenze, va fatto con coraggio, con spontaneità, con volontà. Questo appello traduce la Costituzione in atto; questo appello serve a realizzare finalità so-

ciali, ma, si aggiunga, anche intenti economici. Siamo così all'ultimo punto: è qui che si prospetta e sbandiera il pericolo tecnico, il problema delle esigenze produttivistiche. Si dice infatti che accentuando le esigenze sociali si possa non venire incontro adeguatamente ai principi della tecnica o alle finalità economiche.

Io vorrei, o signori, esprimere qui una considerazione, non distante, sotto questo aspetto, da ciò che, pur movendo da diverso punto di vista, già espresse l'onorevole Miceli. Ogni affermazione sociale, ogni realizzazione delle esigenze sociali, purché sana ed equilibratamente inserita nel sistema dal quale abbiamo preso le mosse, non può essere disgiunta da finalità produttivistiche. Non esiste un'antitesi tra i due termini, non può esistere un'antitesi, né logica né pratica, tra due termini, i quali, anche se non immediatamente, finiscono sempre per integrarsi e condizionarsi, purché entrambi concepiti e realizzati, con quel senso di realismo e di misura che costituisce la caratteristica fondamentale del nostro pensiero politico.

Scendiamo al concreto. Quando, ad esempio, si introduce il sistema della giusta causa, si realizza anzitutto un'istanza sociale, quella della stabilità del lavoratore degno e capace, ma si persegue ad un tempo una finalità produttivistica cointeressando il lavoratore all'azienda. Quando si richiama la proprietà all'obbligo dei miglioramenti, si mira a scopi sociali e insieme economici. Quando si affermano più eque condizioni di remunerazione del lavoro, subordinato o associato, si fa certamente opera di giustizia sociale, ma si dà altresì una spinta produttivistica perché il datore di lavoro o il concedente, il titolare del diritto di proprietà in una parola, faccia i conti con il nuovo metro di remunerazione, al fine di ottenere, sul piano di trasformazioni o migliorie, un possibile aumento della produzione, e con esso un incremento del reddito dominicale, che fu decurtato, sia pure in misura tollerabile, a seguito di una più umana remunerazione del lavoro. Quando, passando dai rapporti associativi a quelli commutativi, si vuole garantire un equo canone al conduttore, si afferma ad un tempo il più forte degli stimoli produttivistici, perché, precisamente nel rapporto di affitto, è il lavoratore preposto alla terra quegli che acquista la veste di imprenditore e, di conseguenza, diventa il soggetto più idoneo per il compimento di migliorie a costi ridotti.

Con questa constatazione sulla necessaria, anche se talvolta mediata, coincidenza dei

due momenti, istanza sociale e finalità produttivistica, io credo di poter concludere sul punto. E concluderei nel senso che, camminando su questo binario, noi riusciremo da un lato a rispettare la libertà contrattuale operante in senso sociale e la proprietà chiamata alla pienezza della sua funzione, ma dall'altro faremo sì che, mediante il contributo di ognuno per il bene comune — rappresentato dalla maggiore produzione e dalla più equa distribuzione — si possa realizzare il bene di tutti e ad un tempo di colui che il sacrificio stesso è chiamato a compiere (*Applausi al centro*).

E veniamo al secondo fronte.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Credo che sia più pericoloso il primo fronte!...

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Su di esso ci siamo trattenuti abbastanza, onorevole Sansone! Gli oratori che abbiamo sentito dell'opposta sponda sono stati molti, fra cui ricordo l'onorevole Gullo, con la finezza che talvolta lo caratterizza, gli onorevoli Sansone e Grifone, relatori di minoranza, l'onorevole Miceli, oggi assente, l'onorevole Giovanni Sampietro, il cui robusto intervento ho già più volte citato, ed altri ancora.

Ora, ho promesso di non volermi far forte della dialettica dei contrari, sebbene qui possa esserne profondamente tentato. Ma io mi domando come si possa essere qualificati per conservatori preconcetti dell'ordine costituito, quando poi vediamo, in questa aula e fuori di quest'aula, l'incidenza che la legge determina. Si tratta di un'incidenza reale: sono problemi reali, quelli che abbiamo affrontato in occasione della libertà contrattuale, e che toccano la creazione di un nuovo equilibrio sociale.

Quando l'onorevole Gullo, pur usando verso di noi il rispetto che gli ricambio, ci ricorda l'immagine del Manzoni, il quale, nella bottega dello speziale, vedendo i bei vasi istoriati, si domandava argutamente cosa vi fosse in essi di sostanziale contenuto, quando l'onorevole Gullo ci ricorda il passo, io mi domando, con tutta obiettività ed interpellando la mia coscienza: motivi nuovi, quali quelli, che verremo trovando, della stabilità del lavoratore o del giusto metro di remunerazione del lavoro, come possono essere onestamente considerati realtà non viva o non innovatrice?

Mi son preso la cura di rileggere una pagina del Manzoni, quella mirabile pagina delle *Osservazioni sulla morale cattolica*, sui rapporti fra legge e religione, fra diritto e morale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Ed ho trovato questa frase: « Le leggi, supponendole fatte con rette intenzioni, tendono alla giustizia e alla tranquillità (due fini difficilissimi a conciliarsi) e sono quindi forzate di sacrificare il più sovente la prima alla seconda ». Mi domando allora se il Manzoni, in ipotesi qui presente, vedendo quale turbamento, almeno in partenza, noi diamo ad un ordine costituito e a certe esigenze di tranquillità, non penserebbe che questa legge sia fatta piuttosto per attuare la giustizia che non la tranquillità, venendo così a smentire le reminiscenze dell'onorevole Gullo sui vasi istoriati dello speciale (*Approvazioni al centro*). Ma andiamo al merito.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Vediamo allora quale è il contenuto dei vasi!... (*Si ride*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*.

Mi domando, nello stesso modo in cui ho posto la questione nei confronti degli oratori dell'altra parte: quale è il motivo vero e intrinseco del dissenso? E ciò senza processi alle intenzioni che — ripeto — il mio spirito detesta.

Onorevoli colleghi, credo che il motivo stia in ciò: voi dell'estrema avete una determinata ideologia, che ben conosciamo e che possiamo anche rispettare, pur se la criticiamo, come diceva l'onorevole Lazzati: questa ideologia costituisce un programma. Voi necessariamente, quasi fatalmente, siete condotti a guardare al vostro programma. Noi, anche a prescindere da ogni ispirazione di parte, siamo invece indotti ad attuare la Costituzione. Qui vi può essere un conflitto tra programma e costituzione. Questo conflitto fu ricordato dallo stesso onorevole Togliatti, peraltro non senza serenità, nella sua relazione all'Assemblea Costituente sul tema dei rapporti sociali. L'onorevole Togliatti in quella relazione ricordava delle limpide parole, prese dalle *Questioni del Leninismo* di Stalin, dove appunto si pone in evidenza il divario concettuale tra programma e costituzione: «La Costituzione non deve essere confusa con un programma; ciò vuol dire che fra un programma e una costituzione vi è una differenza sostanziale. Mentre il programma parla di ciò che non esiste ancora, che deve essere ottenuto e conquistato nell'avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di ciò che esiste, che è stato ottenuto e conquistato adesso, nel momento presente. Il

programma riguarda soprattutto l'avvenire, la Costituzione riguarda il presente ».

E alcuno fra noi, in altre relazioni alla stessa Costituente, aggiungeva che il presente va guardato in tutte la sua interezza, attuale e potenziale, cioè in tutto il suo contenuto di vita.

Ora, onorevoli colleghi, quando noi nel controprogetto leggiamo alcune norme che non sono, a nostro avviso, nella Costituzione, ma solo in un programma, noi allora dobbiamo esprimere tutte le ragioni del dissenso. Noi troviamo allora, anche nei confronti di codesta parte, le vere ragioni del dissenso e diciamo, alto e fermo, che siamo chiamati a fare una legge, la quale non è la legge di alcun programma, ma la legge della Costituzione e del popolo italiano (*Applausi al centro*). Non leggi gemelle, onorevole Rivera! Mi sia consentito di dire questo pubblicamente, dinanzi al Parlamento ed al paese, anche per l'influenza pratica che avranno i lavori preparatori nell'interpretazione della futura norma: si tratta di progetti che si differenziano radicalmente, perché si ricollegano a un diverso principio ispiratore.

E mi consentirete un rilievo, il quale sta a dimostrare che, se noi troveremo anche da quella parte (*Indica l'estrema sinistra*), come da ogni altra parte, contributi utili, che si colleghino allo spirito da cui dobbiamo muovere, che non si ricolleghino cioè ad un programma che non è il nostro, perché non è quello della Costituzione italiana, noi saremo sempre pronti a prenderne atto, per lavorare insieme alla migliore formulazione della legge. Ma, se questo, come ben diceva l'onorevole Lazzati, non dovesse essere, e se determinati aspetti o istituti apparissero invece connessi a presupposti che, stando al di fuori della Costituzione, finiscono per essere contro la Costituzione, voi dovete convenire che noi mancheremo al nostro dovere, se non fossimo qui i custodi più gelosi dello spirito costituzionale (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ad esempio, quando il controprogetto introduce una norma, come quella per cui ogni rapporto di mezzadria, e non solo quello di zone ad economia montana come era previsto originariamente nel disegno Segni, dico, ogni rapporto di mezzadria, è obbligatoriamente, per volontà di una parte, trasformato in affitto, e quindi, successivamente, tale conversione unilaterale ed assoluta prelude alla ulteriore conversione del contratto di affitto a coltivatore in rapporto di enfiteusi, quando ciò sia, mi consentirete, onore-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

voli colleghi, di ritenere che, con un tale spunto si venga a compiere qualche cosa di volutamente eversivo del diritto di proprietà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. La Costituzione dice: «rendere accessibile la proprietà».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Credo di essere arrivato a leggere quell'articolo, nel testo e nello spirito.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Se ne ricordi.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Certamente, e senza bisogno del suo aiuto. Quando si arriva a questa serie di conversioni coatte — notisi la concatenazione dei fini, che da parte di qualche collega è stata adombrata, ma non sviluppata — il risultato non è quello di rendere accessibile la proprietà, perché la proprietà, quando è svuotata di contenuto cessa di essere veramente accessibile al lavoratore. Ecco il punto che dobbiamo porre in luce (*Commenti*): una proprietà la quale, in luogo di fondarsi sui suoi due essenziali attributi, la disponibilità del bene e il godimento del bene, risulti, in modo stabile e continuativo, privata del secondo di essi, viene ad essere menomata di una sua prerogativa essenziale. In questo senso posso condividere il pensiero dell'onorevole Benvenuti, quando, riconoscendo l'esatta impostazione di massima della legge, formulava tuttavia dei rilievi critici particolari: in questo senso convergo che la proprietà, privata *a priori* del possesso, è ferita in una sua caratteristica essenziale.

Secondo esempio. Quando il controprogetto stabilisce che la giusta causa, sulla quale l'onorevole Gatto interloqui spesso equilibratamente, debba essere intesa nel senso che la disdetta non sia concepibile o possibile, né in via di principio né in via pratica, se non nelle ipotesi di colpa grave dell'affittuario, mezzadro o colono, andando così oltre persino ai requisiti che il codice civile richiede ai maggiori effetti della risoluzione di un contratto esistente; quando, dico, agli effetti della non rinnovabilità di un rapporto scaduto si richiede sempre l'estremo della colpa grave, la conseguenza è questa: che allora, sì, con questo requisito addirittura equiparabile al dolo secondo la dottrina e la giurisprudenza, noi creiamo — o almeno corriamo l'autentico rischio di creare — quel legame che altri chiamò manomorta o fedecommesso, e che non consente la circolazione dei contratti nei confronti di coloro che sono degni di succedere agli incapaci

di lavorare il fondo. Allora, sì, potrà determinarsi un fenomeno di cristallizzazione, tale da impedire quella che io vorrei definire la circolazione delle élites nell'agricoltura, agli effetti di sostituire gli inidonei, anche se non autori di colpa grave equiparabile al dolo. Allora, sì, attraverso una sostanziale perpetuità del contratto, attraverso una reale cristallizzazione dei rapporti, si viene ad ottenere per altra via — ecco ancora una volta il sintomatico collegamento dei fini — lo stesso risultato eversivo, per cui si priva la proprietà della disponibilità del bene, in modo continuativo e permanente, si da andare contro lo spirito della Costituzione, laddove quella proprietà, operando per avventura in senso sociale, risulti degna di esser protetta e, come tale, degna di esser goduta.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Come farete la riforma agraria senza intaccare il diritto di proprietà?

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Riformerete prima la Costituzione?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Grifone, la riforma fondiaria la faremo con assoluta tranquillità nello spirito della Costituzione.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Non incidendo nel diritto di proprietà?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Incidendo anche nella proprietà, ma non nel modo in cui il controprogetto statuisce (*Rumori all'estrema sinistra*).

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Aspetteremo un'altra enciclica! (*Rumori al centro*).

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La riforma terriera, sia detto pubblicamente, la faremo, incidendo nei confronti di tutti coloro verso cui sarà doveroso e possibile incidere a termini della Costituzione, ma non per ciò adatteremo il sistema del controprogetto, il quale, disciplinando, in via di normalità, rapporti che interessano la generalità dei consociati e toccano in modo specifico milioni di cittadini, pretenderebbe istituire un vincolo permanente tale da costituire veramente la cristallizzazione di cui altri accusa il disegno di legge, nel mentre il progetto deve soltanto stabilire la permanenza sul fondo degli idonei, garantendo invece la possibilità di circolazione, e quindi di ascesa, dei lavoratori e dei braccianti nei confronti dei non idonei.

GULLO. Perciò abbiamo detto che la vostra non è una giusta causa.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Gullo, su questo punto insisto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

perché debbo essere chiarissimo e netto: la giusta causa non è tale se non si riferisce al lavoratore degno. Non credo che possa dirsi fondato su giusta causa un sistema che pecchi contro la giustizia premiando un lavoratore non degno (*Applausi al centro*).

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Questo è paternalismo!

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. No, perché non basta la sua opinione a farlo diventare tale. Ed allora, onorevoli colleghi, se questi sono i motivi di principio che devono guidarci a percorrere con sicurezza e coraggio la nostra via, forse possiamo completare queste rapide considerazioni, passando dalla tematica della materia, e cioè dalla valutazione dei temi ideali che noi dobbiamo tener presenti, alla problematica della legge, per vedere quali problemi sorgano in concreto, sia pure a grandi linee, allo scopo di tener fede ai principi direttivi dei quali abbiamo detto.

È certo che la problematica della legge sarà affrontata in sede di esame dei singoli articoli, è certo che in quella fase farò appello particolare al collega Germani, è certo che allora collaboreremo insieme tutti, affinché problemi così complessi possano essere messi a fuoco nel quadro dei principi che cerchiamo di considerare come ispiratori. Ma una parola deve pur dirsi, in sede di discussione generale, non fosse altro che per menzionare i problemi essenziali che sorgono in corrispondenza dei temi toccati. La legge affronta alcuni punti di rilievo e di particolare portata. Il primo che sorge è quello al quale abbiamo fatto, sia pure incidentalmente, cenno e che ha costituito oggetto così degli interventi di molti colleghi in quest'aula come di appassionati dibattiti nel paese: cioè la regolamentazione delle disdette, in vista di assicurare un determinato grado di stabilità del lavoratore sul fondo. Noi pensiamo che la stabilità del lavoratore sul fondo possa venire prudentemente realizzata, entro certi limiti, attraverso un istituto nuovo. La « giusta causa » di disdetta costituisce un istituto nuovo. Questo istituto, questo concetto della « giusta causa », appare per verità in più casi e in più settori del nostro ordinamento giuridico. Di « giusta causa » si parla a proposito di diversi rapporti giuridici: di « giusta causa » si parla nel contratto di mandato; di « giusta causa » si parla nel contratto di società; di « giusta causa » si parla nel contratto di lavoro. Sono ipotesi, queste, nelle quali la « giusta causa » è tuttavia richiamata agli effetti di disciplinare un rapporto in corso: si dice che

questo rapporto in corso, a tempo indeterminato, per esempio di mandato o di lavoro, non possa essere risolto se non per « giusta causa ».

Dove sta allora la novità della legge? Occorre questa messa a punto per avere la sensazione di quanto siavi di veramente innovatore nel sistema. Mentre la giusta causa preme attraverso diversi istituti, sempre agli effetti di disciplinare la risoluzione di un rapporto pendente, la nostra innovazione sta in ciò — e noi dobbiamo avere la sensazione del delicato passo, assumendone consapevolmente la responsabilità — che, per la prima volta, si introduce lo stesso concetto di « giusta causa », intorno alla quale la giurisprudenza ha lavorato nell'ambito del mandato, della società, della locazione d'opere, come strumento giuridico di una realtà nuova: agli effetti, cioè, non già della risoluzione di un contratto in corso, bensì della rinnovazione di un contratto scaduto.

Nel caso di contratti scaduti, per la prima volta si afferma questo concetto: che il rapporto deve essere sottoposto a rinnovazione, al fine di assicurare un determinato grado di stabilità del lavoratore, tranne che concorrano contrari motivi di « giusta causa ».

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ma rispetto al lavoratore è la stessa cosa!

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ed allora, onorevoli colleghi, resta a spiegare questa innovazione. Noi usciamo dal regime di blocco. In regime di blocco i contratti, alla scadenza, sono automaticamente prorogati. Questo regime di blocco è collegato ad una congiuntura eccezionale bellica e post-bellica. Noi dobbiamo evidentemente mirare ad un assetto nuovo che abbia aspetti di organicità e possibile stabilità. Noi non potremmo muovere verso una incondizionata manovra delle disdette, la quale — dato lo squilibrio tra domanda e offerta — si tradurrebbe nel pericolo, sottolineato anche dagli onorevoli Lopardi e Zanfagnini, di iugulare la volontà del contraente economicamente meno forte. A questo punto basti far parlare le cifre: quando noi abbiamo in Italia circa 8 milioni e mezzo di lavoratori della terra, rispetto ad una disponibilità totale di suolo coltivabile pari a meno di 19 milioni di ettari, appare in tutta la sua evidenza lo squilibrio tra domanda ed offerta, l'insufficienza cioè dell'offerta rispetto all'eccedenza della domanda.

Non si poteva prospettare che una tesi di limitazione delle disdette in partenza. E il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

quesito che allora sorge è il seguente: vogliamo limitare le disdette, collegandole a un concetto generico di giusta causa, come pure da taluna parte si è proposto, ovvero dobbiamo più convenientemente collegarle a cause determinate, più che possibile precise e circostanziate, ai fini di dare certezza e chiarezza al diritto? È quest'ultimo criterio quello che ha prevalso: e su tale base noi troviamo nel progetto due diverse categorie di motivi di « giusta causa ».

La prima è quella collegata alla volontà del lavoratore, in quanto l'inadempienza del lavoratore, il fatto illecito del lavoratore che faccia capo al suo operato, alla sua volontà, è ipotesi di « giusta causa ». Il secondo ordine di motivi di « giusta causa », che possono far capo alla dichiarazione di volontà del concedente o del locatore, si verifica quando urgano o si presentino esigenze che possono chiamarsi di pubblico interesse, delle quali la proprietà stessa è chiamata ad essere interprete ed esecutrice.

Quali sono tali ipotesi di interesse sociale, delle quali la proprietà è chiamata ad essere organo strumentale di attuazione? Esse rispondono al caso di trasformazione agraria, tipicamente rispondente all'interesse pubblico; al caso di coltivazione diretta; al caso di conduzione diretta, per ora nel campo dell'affitto. Questo quadro quindi pone in evidenza la complessità della materia e, ad un tempo, l'armonia cui si è voluto mirare, contemplando così casi facenti capo alla volontà del lavoratore, come casi facenti capo alla volontà del concedente.

Noi su questo terreno potremo e dovremo lavorare insieme, non per attuare vie di fuga, come diceva l'onorevole Giovanni Sampietro, ma allo scopo di migliorare e, se del caso, integrare la legge, studiando, nello spirito da cui abbiamo preso le mosse, anche il quesito di una possibile limitazione nel tempo del regime di « giusta causa ».

Il secondo problema che viene alla ribalta, sul tappeto della legge, è quello dei miglioramenti: innovazione fondamentale anch'essa, la quale potrà essere strumento di un nuovo e stabile assetto, anche se sorto per un motivo contingente. Poiché la nostra storia economica e giuridica ci fa presente una messe ben ricca di casi, in cui la realtà contingente è stata fornitrice di elementi che sono poi penetrati stabilmente nel sistema giuridico.

Per la prima volta, dunque, rispetto alle norme embrionali del codice civile, la proprietà è chiamata al più pieno adempimento

del suo dovere sociale. A questo punto un rilievo io debbo fare: e cioè che, mentre il progetto governativo conteneva un appello all'impresa, facendo ricadere l'onere dei miglioramenti obbligatori sull'imprenditore, e non sul proprietario non imprenditore, come nel caso dell'affitto, la Commissione — dopo un approfondito dibattito la cui importanza credo doveroso sottolineare alla Camera — ha creduto di compiere tutto il cammino su questa strada, facendo incidere l'obbligo dei miglioramenti sulla proprietà come tale, e rivolgendò quindi appello alla proprietà come tale per l'adempimento della sua funzione sociale. Quindi, anche nel caso di proprietario non imprenditore, l'onere grava sulla proprietà, la quale, vicino al libero giuoco di miglie e trasformazioni volontarie, è tenuta ad un determinato investimento all'effetto di incrementare la produzione.

La duttilità, che deve essere necessariamente inerente alla misura e alle modalità dei miglioramenti, al fine di rispettare le diverse condizioni ambientali, i diversi gradi di sviluppo conseguiti dalla proprietà, è poi viene almeno in parte assicurata dal progetto — ciò che ieri dimenticava l'onorevole Perrone Capano — quando, concorrendo particolari necessità di difesa umana e sociale del lavoratore — e alludo al problema della casa — l'onere dei miglioramenti viene aumentato; nel mentre, quando la proprietà, per le sue piccole dimensioni, non possa nei limiti del suo reddito sostenere tale obbligo, l'onere stesso è ridotto o annullato. Al Parlamento è ora affidata l'elaborazione dell'istituto innovatore dei miglioramenti, sia per quanto riguarda i suoi presupposti, e cioè il problema dell'incidenza sulla proprietà o sull'impresa, sia per quanto concerne le sue modalità e i suoi termini.

Terzo problema: equa remunerazione del lavoro rispetto al capitale.

Il problema si snoda attraverso due diversi istituti, o due diversi momenti: l'uno, quello della determinazione di un equo canone per i rapporti commutativi; l'altro, quello della determinazione di un equo riparto per i rapporti associativi.

Per quanto riguarda l'equo riparto nei rapporti associativi, io non faccio questione di formula, ma devo sottolineare che il criterio che ha presieduto alla convenienza di stabilire un equo riparto mediante aliquote fisse, sicure nella loro attuazione, tali da eliminare le possibilità di litigi o di controversie, è stato il motivo principale che ha ispirato il progetto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

È vero: in relazione a questo punto sorgono, da una parte, il problema della valutazione degli apporti, come è detto nel controprogetto, e, dall'altra, l'esigenza di valutazione di possibili particolarità locali, idonee a spostare i tassi fissi, stabiliti dalla legge. Su questo punto fondamentale tuttavia la Commissione, concordando con il Governo, ha ritenuto che il bene principale da realizzare e da tener presente fosse quello della certezza del diritto. In vista di ciò, ha adottato due percentuali, le quali devono considerarsi presuntivamente interpretative del grado degli apporti di una parte e dell'altra, e per ciò stesso considerarsi eque: di qui il duplice livello, l'uno normale del 53 per cento, e l'altro straordinario del 60 per cento, per zone di economia montana che non solo siano ad una certa altitudine, ma che abbiano ad un tempo determinate caratteristiche di depressione economica. La Commissione ritiene così, salvo possibili miglioramenti di formula, di avere sottoposto a voi i termini di una soluzione idonea a conciliare l'esigenza di un'equità sostanziale con quella della sicurezza del diritto.

Il secondo aspetto in cui si snoda il problema dell'equa remunerazione è quello della misura del canone nei rapporti commutativi.

Anche qui si tratta di inserire in legge, come innovazione e conquista stabile, ciò che era frutto della contingenza bellica o postbellica. Ciò che significa contemplare, con carattere di normalità, secondo quanto il Parlamento vorrà deliberare su questo punto, un istituto il quale stabilmente sia rivolto a tradurre in concreto l'esigenza di equità dalla quale abbiamo preso le mosse: l'equo canone. A proposito del quale deve dirsi che esso non può non essere rimesso all'accertamento di organi determinati: se l'equo riparto poteva essere ancorato ad aliquote fisse per preservare quelle esigenze di certezza del diritto delle quali dicemmo, l'equo canone non può essere accertato che nel caso singolo. Ed allora io condivido, con l'onorevole Gullo, la valutazione del principio di equità, il quale è tale solo quando attui la giustizia nel caso singolo — la frase è di Vittorio Scialoja — e aderisca alla realtà del caso concreto, quasi modulandosi e modellandosi come il regolo lesbio che segue le sinuosità del corpo che deve circondare. Comprendo bene che l'equità non è tale se non aderisca al caso singolo, ma credo sia equità quella che si ispiri a determinati criteri nella valutazione del caso singolo. E questi criteri, a mente

della legge, sono le esigenze della produzione con particolare riguardo ai costi e all'impiego di lavoro.

Quanto all'aspetto costituzionale che qui sorge, e che è stato sottolineato dall'onorevole Benvenuti, debbo dire che le commissioni tecniche incaricate di indicare i limiti dell'equo canone in astratto, sono organi sulla cui composizione il dibattito è aperto. Nessuna pregiudiziale sulla loro composizione, importando invece notare che si tratta di organi rivolti semplicemente a stabilire dei massimi e dei minimi, cioè dei limiti di manovra come margine adeguato, distribuiti categoria per categoria. Ecco, quindi, spaziare la possibile volontà del giudice nell'attuazione del caso concreto: volontà che potrà arrivare sino al punto, come accennava l'onorevole ministro nella discussione sul progetto di proroga, di allontanarsi, se del caso, ma con l'obbligo di motivazione, il quale porta seco la possibilità dell'impugnativa. Ecco in qual senso quei limiti massimi e minimi costituiscono veramente il binario per il caso singolo e sono, ad un tempo, ortodossi nello spirito del nostro ordinamento, anche nei confronti della norma costituzionale che vieta, come tutti sanno, la costituzione di giudici speciali.

Ed infine l'ultimo problema che menzionerei, in questo sguardo alle vette della legge, è quello della prelazione. La prelazione, che tanto scalpore ha suscitato, mentre forse ne dovrebbe suscitare meno di quanto non sia, risponde ai precedenti della materia, come quello del codice civile per l'enfiteusi, e aderisce al diritto comparato, perché l'istituto è già introdotto da tutte le legislazioni più civili e più avanzate. Non dimentichiamo questo punto che ci consente di toccare il polso alla evoluzione giuridica della materia, non dimentichiamo questo punto che ci consente di ricordare come anche la «giusta causa», oltre la prelazione, preme nelle legislazioni estere, oltre che nella nostra: è già norma vigente nella legge inglese, in quella francese e in quella svizzera. La prelazione in specie trova dei precedenti assai interessanti nella legge svizzera, che disciplina l'istituto con ampiezza e con particolarità. Noi non potremmo essere sordi ad una esigenza sociale, che si inquadra con tanta armonia nell'ordinamento.

La Commissione può essere sensibile a certi rilievi fatti relativamente al modo di esercizio del diritto, soprattutto per quanto concerne alcuni aspetti fiscali e tributari, ma si tiene ferma nella difesa del diritto, soprat-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

tutto considerando che lo ha ancorato al presupposto del premio al lavoratore, introducendo il concetto che esso spetti solo al lavoratore che abbia lavorato nel fondo, e abbia quindi meritato la prelazione nell'acquisto, potendo così fruire di questo strumento, oltre che di una più equa remunerazione del lavoro, per avere l'accesso alla proprietà.

In tal modo, con questa rapida scorsa, in cui non credo di poter indugiare oltre per non venir meno al concetto stesso della discussione generale che stiamo per chiudere, credo di poter terminare le mie parole. E credo di poterle concludere, tenendo presente la via maestra che noi vogliamo e dobbiamo percorrere, mirando a dare al paese la legge che la Costituzione vuole e ci detta.

Io penso che, battendo questa via maestra, noi fronteggeremo tanto il pericolo che può venire da parte di chi vien meno al dovere della giustizia invocando l'esigenza della libertà, quando da parte di chi viene meno all'esigenza della libertà invocando quella della giustizia.

E in questo senso di equilibrio e di sintesi, non di eclettismo, ma di armonia vitale, che noi, contro egoismi ed estremismi, conciliando ed esaltando insieme iniziativa e socialità, proprietà e lavoro, libertà e giustizia, lavoreremo insieme per dare al paese, che attende la migliore delle leggi possibili, la prima tappa della riforma agraria (*Vivissimi, prolungati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Risultati della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 (Sesto provvedimento) » (528):

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	255
Voti contrari	88

(La Camera approva).

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (Quinto provvedimento) » (551):

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	254
Voti contrari	89

(La Camera approva).

« Variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (Settimo provvedimento) » (552):

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	255
Voti contrari	88

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Andreotti — Angelini — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Baresi — Bartole — Basile — Bellavista — Belliardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Cacciatore — Cagnasso — Caiati — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Ceccherini — Cecconi — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Coccia — Coli — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Achille — Costa — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Raffaele — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Di Mauro — Dominedò — Donati — Donatini — Dossetti — Ducci — Dugoni.

Ebner.

Fanelli — Fanfani — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Filosa — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franzo — Fumagalli — Fuschini — Fusi.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giavi — Giordani — Giovannini — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Grammatico — Grassi Giuseppe — Grassi Luigi — Greco Giovanni — Grifone — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — Larussa — Lazzati — Lecciso — Leone-Marchesano — Leonetti — Lettieri — Lombardi Ruggero — Longhena — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Mannironi — Manuel-Gimondi — Marazza — Marchesi — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Michelini — Mievilte — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Mondolfo — Montelatici — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Girolamo Lino — Mùrdaca — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nicoletto — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Parri — Pella — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano

— Poletto — Ponti — Proia — Puccetti — Pucci Maria.

Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Mario — Ricciardi — Riccio Stefano — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Saija — Sailis — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Storchi — Stuardi — Sullo.

Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Artale — Audisio.

Bavaro.

Campilli.

Farinet — Ferraris Emanuele.

Gasparoli.

Lo Giudice — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni.

Marotta — Momoli.

Pera — Pignatone — Pratolongo.

Raimondi — Rumor.

Saggin.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere per quali motivi non si è ancora provveduto a dar vita a quella serie di riforme che per la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

propria scuola ha chiesto insistentemente l'Unione italiana dei cieci — cui, al riguardo, erano stati dati precisi affidamenti — e che si compendiano nei seguenti punti:

- 1°) statizzazione delle scuole elementari;
- 2°) determinazione degli organici per le scuole di avviamento;
- 3°) trasformazione in convitti nazionali degli istituti per gli studi medi e superiori;
- 4°) statizzazione delle scuole musicali;
- 5°) equiparazione dei laureati di quella scuola alle categorie che godono di un trattamento di preferenza nei concorsi.

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere come spieghino che l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro-Urbino abbia notificato ai suoi inquilini che pretende le maggiorazioni stabilite, per il caso di sublocazione, nella vigente legislazione vincolistica degli immobili urbani, dimenticando che, per esplicita disposizione contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 (confermata nei decreti e nelle leggi successive e persino nel disegno Grassi n. 105, ora all'esame della Camera) le norme sulle locazioni e sublocazioni non si applicano agli Istituti autonomi per le case popolari; per conoscere, altresì, quali misure intendano prendere, ad evitare una illegalità e un abuso tanto evidenti.

« CAPALOZZA ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per cui siano stati aboliti con circolare n. 7849/J.2 del 2 maggio 1949 della Direzione generale assistenza post-bellica, i sussidi temporanei per i profughi e tutti i sussidi ordinari a carattere continuativo che venivano corrisposti ai casi più bisognosi dei civili minorati di guerra e delle famiglie di caduti in attesa di pensione.

« In una situazione in cui sono ancora giacenti presso il Ministero del tesoro più di mezzo milione di domande di pensione, nell'assenza di efficienti provvedimenti da parte del Governo per un più sollecito disbrigo di tali liquidazioni e di fronte all'aggravarsi continuo delle condizioni di vita delle famiglie più disagiate tragicamente colpite dalla guerra, le interroganti chiedono che si provveda immediatamente al ripristino di tale assistenza o alla sua sostituzione con altra forma più

efficiente che garantisca un aiuto continuativo e adeguato a quelle famiglie di vittime civili della guerra o a quei minorati che già si vedono, per l'inerzia della azione governativa, privati, di fatto, di una pensione a cui hanno pieno diritto e che debbono attendere e reclamare per anni come se fosse una elemosina.

« MINELLA ANGIOLA, FAZIO LONGO ROSA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali sono i motivi per cui da tempo non vengono erogati alle provincie di Sicilia i fondi per il funzionamento dell'Opera maternità e infanzia, compresi i contributi dell'Amministrazione degli aiuti internazionali, frustrando così l'azione volenterosa che quelle Federazioni svolgono a favore di popolazioni, che per lo stato di miseria in cui si trovano maggiore bisogno hanno di assistenza.

« CARONIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere per quali motivi ai sottufficiali dell'Aeronautica — collocati a riposo o dispensati dal servizio in seguito a domanda, o di autorità — non vengono corrisposte le spettanze stabilite dall'articolo 5, comma c), del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 1220.

« Mentre, infatti, tale comma stabilisce che « ... lo stipendio e l'indennità mensile si considerano nella misura in vigore all'atto della cessazione dal servizio, mentre per l'indennità carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita... », ai suddetti sottufficiali attualmente viene corrisposta l'indennità militare di lire 800 mensili circa, invece delle lire 7000 che percepivano prima del collocamento a riposo, e non vengono loro corrisposti gli ultimi aumenti decretati per gli statali e che decorrono dal 1° novembre 1948. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per conoscere se non ritengano doveroso considerare l'opportunità di risarcire adeguatamente — almeno mediante rimborso perequato all'attuale valore della lira — i condannati del tribunale speciale fascista per la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

loro gloriosa resistenza alla dittatura, delle spese di giustizia pagate all'erario. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli consti che vi sono in Italia, anno 1949, dopo la emanazione della Costituzione, che afferma solennemente che il nostro Paese è una Repubblica fondata sul lavoro, dei pensionati statali, ex dipendenti delle ferrovie dello Stato, che percepiscono assegni mensili di lire 42 (dicesi quarantadue), che sono appena sufficienti a pagare il biglietto tranviario per recarsi a riscuoterli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali non si è venuto incontro alle ripetute pressioni delle associazioni di categoria interessate, richiedenti una adeguata riduzione sul costo degli abbonamenti ferroviari per i rappresentanti di commercio e per i piazzisti che tanto utile lavoro svolgono nell'interesse del commercio e della produzione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« MAGLIETTA, SANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quando, presumibilmente, saranno iniziati i lavori per la costruzione del palazzo delle poste di Frosinone. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

1°) i motivi che ostacolano, malgrado l'avvenuto finanziamento, l'inizio dei lavori di costruzione del palazzo degli uffici giudiziari di Frosinone;

2°) se non ritenga opportuno richiamare i dipendenti uffici, perché siano sollecitamente avviati tali motivi, che ritardano l'appalto dei lavori, onde poter dare agli uffici giudiziari del capoluogo una sede degna della funzione, che sono chiamati ad esercitare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE PALMA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per conoscere quale azione ha svolto fino ad oggi in relazione alla vertenza nazionale dei braccianti e ai perturbamenti che ne sono derivati; e per sapere quale ulteriore azione intende svolgere in riferimento al fatto che, particolarmente nella regione emiliana, più gravi conseguenze potrebbero lamentarsi in caso di mancata sollecita soluzione della vertenza.

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se anche da parte sua non si rilevi la necessità di dar luogo ad una nuova disciplina dell'apprendistato, atta ad assicurare la formazione di lavoratori pratici ed istruiti, eliminando nel contempo la piaga della dilagante disoccupazione giovanile.

« DEL BO, DONATINI, SAMPIETRO UMBERTO, GENNAI TONIETTI ERISIA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

TOGLIATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGLIATTI. Signor Presidente, sono state presentate, parecchio tempo fa, numerose interpellanze e interrogazioni riguardanti la politica generale del Governo, in particolare la politica interna. Desidererei sapere quando il Governo intenda rispondere.

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti, io mi sono fatto parte diligente presso il Presidente del Consiglio, il quale è di parere che dette interpellanze e interrogazioni, dal momento che altri fatti di notevole valore politico si sono succeduti dopo di esse, possano essere rinviate a subito dopo la discussione sul bilancio del Tesoro.

TOGLIATTI. Signor Presidente, non le chiedo di interpellare la Camera. Intendo però non solo far notare il mio malcontento, ma elevare una protesta! (*Commenti*) Onorevoli colleghi, si tratta di interpellanze presentate in occasione di discorsi e di affermazioni politiche fatte da esponenti di primo piano del Governo (*Interruzioni al centro*), e lasciar passare una, due, tre settimane, un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

mese, prima di rispondere, significa togliere ogni contenuto e valore al dibattito. Il che vuol dire annullare di fatto il diritto di interpellanza (*Interruzioni al centro*), che dopo il diritto di voto, è il più importante dei diritti spettanti ai deputati.

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti, insisterò ancora presso il Governo, e penso che domani o posdomani potrò darle una risposta definitiva.

Intanto abbiamo potuto iscrivere all'ordine del giorno le interpellanze e le interrogazioni in materia di agitazioni bracciantili, che sono assai numerose, e, d'accordo con i ministri dell'interno e del lavoro, io conto di potervi dedicare la seduta di lunedì prossimo.

La seduta termina alle 20,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49. (Ottavo provvedimento). (553).

e delle proposte di legge:

GARLATO: Pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità. (166);

VERONESI: Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario. (458).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominè e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE MARTINO CARMINE: Istituzione ed ordinamento dell'Ente incremento edilizio (E.I.E.). (271). — *Relatori*: Tambroni, *per la maggioranza*, e Matteucci, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie. (105). — *Relatori*: Rocchetti e Artale, *per la maggioranza*; Capalozza e Ferrandi, *di minoranza*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI